

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

VENETO INNOVAZIONE S.P.A

Via Ca' Marcello , 67/D

30172 – Venezia Mestre

Sommario

Legenda	15
----------------------	-----------

SEZIONE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	20
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico di persone giuridiche, società e associazioni.....	20
1.2. L'adozione del "Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	20
1.3. Le Linee Guida di Confindustria.....	21
2. La Metodologia.....	22
2.1. Analisi della documentazione e individuazione delle aree potenzialmente a rischio	22
2.2. Analisi della valutazione del rischio e individuazione delle criticità	22
3. L'adozione del Modello da parte di Veneto Innovazione S.p.A.....	22
3.1. Obiettivi e adozione del Modello	22
3.2. Funzione del Modello.....	23
3.3. Rapporto tra Modello e Codice Etico e di Comportamento	24
3.4. Struttura del Modello: Sezione Generale e Sezione Speciale	25
3.5. Adozione del Modello nell'ambito societario	25
3.6. Modifiche e integrazioni del Modello	26
4. L'Organismo di Vigilanza	26
4.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	26
4.2. Nomina dell'OdV e durata in carica	27
4.3. Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca	27
4.4. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza.....	28
4.5. Funzioni dell'OdV: <i>reporting</i> nei confronti degli organi societari	29
5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	30
5.1. Sistema delle deleghe.....	30
5.2. Obblighi di informativa.....	30
5.3. La tutela degli autori di segnalazioni di reati (<i>whistleblowing</i>).....	30
5.4. Segnalazione e suo contenuto	32
5.5. Presentazione e gestione delle segnalazioni.....	32
5.6. Verifiche del TWB.....	32

5.7. Tutela del segnalante	33
6. Selezione e formazione del personale	34
6.1. Selezione del personale.....	34
6.2. Formazione del personale.....	35
7. Informativa a Collaboratori, Consulenti e Partner	35
8. Regime disciplinare	35
8.1. Principi generali.....	35
8.2. Ambito sanzionatorio: lavoratori dipendenti.....	35
8.3. Ambito sanzionatorio: dirigenti.....	37
9. Ulteriori misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello	38
9.1. Misure nei confronti dell'Organo amministrativo.....	38
9.2. Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti, Partner e Fornitori	38
9.3. Misure nei confronti dei Sindaci.....	39
9.4. Misure nei confronti dell'OdV	39
10. Verifiche sull'efficacia del Modello	39
11. Rapporto tra Modello e Codice Etico e di comportamento	39
SEZIONE SPECIALE	
1. Procedure di riferimento.....	42
2. La struttura di Veneto Innovazione S.p.A.....	42
PARTE SPECIALE A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e prevenzione della corruzione	
A.1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)	49
Art. 314, comma 1, c.p. Peculato	49
Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui	49
Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.....	49
Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	50
Art. 2 della L. n. 898/1986	51
Art. 317 c.p. Concussione	51
Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione (cd. corruzione impropria)	52

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (cd. corruzione propria)	52
Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.....	53
Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.....	53
Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a fare o promettere utilità	54
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	54
Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.....	54
Art. 323. Abuso d'ufficio.....	55
Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	55
Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti	56
Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	56
Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.....	57
Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee.....	57
Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	57
Art. 640-ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico	58
A.2 Aree a rischio	58
A.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle Aree a Rischio	59
A.4 Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale	60
A.4.1. Principi nei rapporti tra Veneto Innovazione S.p.A. e le pubbliche amministrazioni.....	60
A.4.2. Principi nei rapporti tra Veneto Innovazione S.p.A. e soggetti privati ...	63
A.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	63
PARTE SPECIALE B - Reati contro la fede pubblica	
B.1. I delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001)	66
Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	66
Art. 454 c.p. Alterazione di monete	66
Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	66

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.....	66
Art. 459 c.p. Falsificazione di\ valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	66
Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.....	67
Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	67
Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	67

B.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A. 67

PARTE SPECIALE C - Reati societari

C.1. I reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001) 69

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali	69
Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate	70
Art. 2623 c.c. Falso in prospetto.....	70
Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	70
Art. 2625 c.c. Impedito controllo	70
Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti	71
Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	71
Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	72
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.....	72
Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.....	72
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale	72
Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei Liquidatori	73
Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati	73
Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati	73
Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea	73
Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.....	74
Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza.....	74
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.....	75

C.2. Aree a rischio..... 75

C.3. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione..... 75

C.4. Principi procedurali..... 79

C.4.1. Principi procedurali nelle singole operazioni a rischio..... 79

C.4.2. Bilanci ed altre comunicazioni sociali.....	79
C.4.3. Contratti.....	79
C.5. Tutela del capitale sociale	80
C.6. Regolare funzionamento della società	80
C.7. Compiti dell’Organismo di Vigilanza	80
 PARTE SPECIALE D - Reati Tributari	
D.1. I reati tributari (art. 25-<i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	83
Art. 2, commi 1 e 2- <i>bis</i> , D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	83
Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	83
Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione infedele	83
Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 Omessa dichiarazione.....	83
Art. 8, commi 1 e 2- <i>bis</i> , D.Lgs. n. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	84
Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili.	84
Art. 10- <i>quater</i> D.Lgs. n. 74/2000 Indebita compensazione	84
Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ..	84
D.2. Aree a rischio	84
D.3. Principi generali di comportamento	85
D.4. Separazione dei compiti	85
D.5. Il sistema dei controlli.....	86
D.5.1. Il sistema dei controlli.	86
D.5.2. Principi di controllo generali.	86
D.5.3. Principi di controllo specifici.	86
D.6. Compiti dell’organismo di vigilanza.....	87
 Parte Speciale E - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	
E.1. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. n. 231/2001).....	89

Artt. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.....	89
Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione	89
Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione ...	89

E.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A. 89

PARTE SPECIALE F - Delitti contro la personalità individuale e razzismo e xenofobia

F.1. I delitti contro la personalità individuale (art. 25-quater.1, 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001) 91

Art. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	91
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	91
Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile.....	91
Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile	91
Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.....	92
Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale	92
Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	92
Art. 601 c.p. Tratta di persone	92
Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente	92
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi	92
Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	93
Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	93

F.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A. 94

PARTE SPECIALE G – Abusi di mercato

G.1 Gli abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001) 96

Art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate.....	96
Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 Manipolazione del mercato.....	96

G.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A..... 96

PARTE SPECIALE H - Reati in materia di sicurezza del lavoro

H.1. I reati in materia di sicurezza del Lavoro (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001). 98

Art. 589 c.p. e 590 c.p. Omicidio colposo e lesioni personali colpose.	98
---	----

H.2. Il Sistema di Gestione della Sicurezza già adottato da Veneto Innovazione S.p.A.	97
.....	97
H.2.1. Premesse.....	98
H.2.2. Politica per la Sicurezza di Veneto Innovazione S.p.A.	99
H.2.3. Obiettivi della valutazione dei rischi	100
H.2.4. Ulteriori temi di Politica per la Sicurezza di Veneto Innovazione S.p.A.	100
H.3. Agenti chimici, fisici e biologici.....	101
H.4. Obblighi giuridici dell'art. 30 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	101
H.4.1. Standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.....	101
H.4.2. Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.....	101
H.4.3. Attività di natura organizzativa: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.....	101
H.4.4. Attività di sorveglianza sanitaria	102
H.4.5. Attività di informazione e formazione dei lavoratori.....	102
H.4.6. Vigilanza sul rispetto di procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. Verifiche periodiche di applicazione ed efficacia delle procedure adottate	102
H.5. Affidamento di lavori in appalto	102
H.6. Mansioni esposte e rischi specifici	103
H.7. Formalizzazione delle attività svolte	103
H.8. Riesame	103
H.9. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione nella segnalazione di anomalie o criticità	103
H.10. Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza	104
PARTE SPECIALE I – Reati in materia di riciclaggio e ricettazione	
I.1. I reati in materia di riciclaggio e ricettazione (art. 25-<i>octies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	107
Art. 648 c.p. Ricettazione	107
Art. 648-bis c.p. Riciclaggio.....	107

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	107
Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio	108
I.2. Aree a rischio.....	108
I.3. Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione.....	109
I.4. Principi specifici	109
I.5. Controlli dell’Organismo di Vigilanza	109
PARTE SPECIALE L - Reati in materia di strumenti di pagamento	
L.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. . 231/2001).....	112
Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	112
Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	112
Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori.....	113
Art. 640-ter c.p. Frode informatica	113
Il comma 2 dell’art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001.....	113
L.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.	113
PARTE SPECIALE M – Reati transnazionali	
M.1. I reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146).....	115
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.....	115
Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso.....	115
Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	116
Art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	116
Art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	116
Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 Traffico di migranti	116
Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale	117
M.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.....	117

PARTE SPECIALE N – Reati informatici

N.1. I reati informatici (art. 24-bis del DLgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 18.3.2008, n. 48) 119

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici	119
Art. 615-ter c.p. Accesso abusive ad un sistema informatico o telematico....	119
Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.....	119
Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.....	120
Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.....	120
Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.	120
Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	120
Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	118
Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.....	121
Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.....	121
Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	121

N.2. Aree a rischio 121

N.3. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento..... 122

N.4. Principi..... 112

N.4.1. Principi generali	122
N.4.2. Abusi e attività vietate	123
N.4.3. Attività dell'Amministratore di rete	124
N.4.4. Accesso alla rete	124

N.5. Monitoraggio e segnalazione di anomalie o criticità del sistema 124

N.6. Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza..... 125

PARTE SPECIALE O – Reati di criminalità organizzata

O.1. I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del DLgs. n. 231/2001, inserito dalla L. 15.7.2009, n. 94) 127

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	127
Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.....	127
Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso	127
Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.....	127
Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	128
Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p. Delitti sulle armi	128

O.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A. 128

PARTE SPECIALE P – Delitti contro l’industria e il commercio

P.1. I delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del DLgs. n. 231/2001, inserito dalla L. n. 99/2009) 130

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell’industria o del commercio	130
Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza	130
Art. 514 c.p. Frode contro le industrie nazionali.....	130
Art. 515 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	130
Art. 516 c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.....	130
Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	131
Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.....	131
Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari	131

P.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A. 131

PARTE SPECIALE Q – Delitti in materia di violazione del diritto di autore

Q.1. Premessa 133

Q.2. I delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-nonies D.Lgs. n. 231/2001, inserito dalla L. n. 99/2009) 133

Art. 171, comma 1, lett. a-bis, L. 22.4.1941, n. 633	133
Art. 171, comma 3, L. 22.4.1941, n. 633	133
Art. 171-bis L. 22.4.1941, n. 633.....	134
Art. 171-ter L. 22.4.1941, n. 633	134
Art. 171-septies L. 22.4.1941, n. 633.....	136
Art. 171-octies L. 22.4.1941, n. 633.....	136

Q.3. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A. 137

PARTE SPECIALE R – Delitti di false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria

R.1. Il reato di false dichiarazioni all’Autorità (art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001, inserito dalla L. 3.8.2009, n. 116).....	139
Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria	139
R.2. Aree a rischio.....	140
R.3. Destinatari del Titolo	140
R.3.1. Principi generali di comportamento e di attuazione	140
R.3.2. Principi specifici.....	141
R.4. Controlli dell’Organismo di Vigilanza	142

PARTE SPECIALE S – Reati in materia ambientale

S.1. La tipologia dei reati in materia ambientale (art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001, inserito dal D.Lgs. 7.7.2011, n. 121).....	144
Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale	144
Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale.....	144
Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività .	145
Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	145
Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto	146
D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale	146
Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, Sanzioni penali in materia di scarico di acque reflue industriali	146
Art. 256, comma 1, lettere a) e b), commi 3, 4, 5 e 6 (primo periodo), Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	146
Art. 257, commi 1 e 2, Bonifica dei siti.....	147
Art. 258, comma 4, secondo periodo, Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.....	147
Art. 259, comma 1, Traffico illecito di rifiuti.....	147
Art. 260 – ora art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti	147
Art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.....	147
D.Lgs. 7.2.1992, n. 150 Disciplina dei reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.....	148

Articoli 1 e 2	148
Articolo 3-bis, comma 1	149
L. 28.12.1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	149
Articolo 3, comma 6, Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	149
D.Lgs. 6.11.2007, n. 202, Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.....	149
Articolo 8 Inquinamento doloso	149
Articolo 9 Inquinamento colposo.....	149

S.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A. 149

PARTE SPECIALE T – Reato di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno

T.1. Il reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001, inserito dal D.Lgs. 16.7.2012, n. 109)	151
Art. 22, commi 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998. Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato	151

T.2. Aree a rischio.....	151
---------------------------------	------------

T.3. Destinatari della sezione speciale	152
--	------------

T.4. Principi procedurali specifici.....	152
---	------------

T.5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	152
--	------------

PARTE SPECIALE U – Reati di contrabbando

U.1. Premessa	154
----------------------------	------------

U.2. La tipologia di reati di contrabbando (art. 25-sexiedecies D.Lgs. n. 231/2001, inserito dal D.Lgs. n. 14.7.2020, n. 75)	155
Art. 282 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso in confini di terra e gli spazi doganali	155
Art. 283 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine.....	156
Art. 284 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	156
Art. 285 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)	157

Art. 286 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali	158
Art. 287 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	158
Art. 288 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nei depositi doganali	158
Art. 289 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	159
Art. 290 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	159
Art. 291 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	159
Art. 292 D.P.R. n. 43/1973 Altri casi di contrabbando	160
Art. 295 D.P.R. n. 43/1973 circostanze aggravanti del contrabbando	160

U.3. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A..... 161

PARTE SPECIALE V – Delitti Contro il patrimonio culturale

V.1. Premessa..... 164

V.2. I delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septidescies e 25-duodevicies D.Lgs. n. 231/2001, inseriti dalla L. n. 22/2022) 165

Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	165
Art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali	165
Art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali.....	166
Art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali	166
Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	167
Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte	167
Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali.....	168
Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali	169
Art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	169
Art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali	170
Art. 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	171

U.3. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A. 171

LEGENDA

Termini e definizioni

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Adempimento: risultati misurabili del sistema di sicurezza aziendale, riferiti al controllo aziendale dei rischi nell'ambito lavorativo, basato sugli obiettivi e la politica per la Sicurezza del Lavoro. La misurazione degli adempimenti include la misurazione dei risultati e delle attività di gestione per la Sicurezza del Lavoro.

Amministratore di rete (AdR): collabora con le professionalità superiori a tutte le operazioni di gestione dei server societari, al mantenimento e al buon funzionamento dei "sistemi operativi", "sistemi di rete", "sistemi di database", "sistemi di sicurezza e antintrusione". Installa nuovi programmi per le attività di ufficio, e per la gestione informatica secondo le direttive ricevute.

Aree a rischio: settori della società nei quali si potrebbero verificare gli eventi e le condotte riconducibili ai reati presupposto previsti dal Decreto.

Azione correttiva: azione intrapresa per eliminare le cause di esistenti non conformità, difetti o altre situazioni non desiderate, al fine di prevenirne il ripetersi.

Azione preventiva: azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformità, difetti o altre situazioni indesiderate, al fine di prevenirne il verificarsi.

Codice Etico e di Comportamento: documento finalizzato alla promozione di una deontologia aziendale sulla quale richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti.

Collaboratori esterni: consulenti e simili.

Colpa di organizzazione: il non aver istituito da parte dell'Ente un efficiente ed efficace sistema per prevenire i reati.

Compliance: dall'inglese, conformità alla normativa.

Comunicazione sociale: qualsiasi comunicazione relativa alla costituzione o alle condizioni economiche della società.

Consulenti: soggetti estranei alla società che agiscono in qualità di collaboratori, professionisti, consulenti della società.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in

quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Decreto: Decreto Legislativo 8.6.2001, n. 231.

Destinatari: tutti i soggetti (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc. di Veneto Innovazione S.p.A.) potenzialmente coinvolti nello svolgimento di attività delle aree a rischio e pertanto oggetto della normativa del Modello.

Dipendenti: coloro che si obbligano, dietro retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altro soggetto.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Documento di valutazione dei rischi (DVR): ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è il documento elaborato dal datore di lavoro contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, con specificati i livelli adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale; c) il programma delle misure valutate opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Elemento oggettivo del reato: l'azione o l'omissione (condotta) contraria alla legge penale e il rapporto di causalità tra condotta e risultato (evento) da essa scaturito.

Elemento soggettivo del reato: atteggiamento psicologico richiesto dalla legge per la commissione di un dato reato ai fini dell'imputazione del fatto criminoso.

Formazione: processo educativo con cui trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Fornitori: controparti contrattuali di Veneto Innovazione S.p.A.

Identificazione del rischio: processo di riconoscimento che un rischio esista e definizione delle

sue caratteristiche.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Linee guida Confindustria: indicazioni di carattere generale elaborate da Confindustria e dirette alle società per la costruzione dei modelli organizzativi in attuazione delle prescrizioni normative del D.Lgs. n. 231/2001.

Luoghi di lavoro: i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva, comunque, accessibile per il lavoro.

Manuale della gestione della sicurezza: manuale che raccoglie tutte le procedure per la gestione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza. È costantemente aggiornato.

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231.

Norme giuridiche: tutte le norme, siano esse legislative o regolamentari, che interessano l'attività della società.

Organismo di vigilanza (OdV): organismo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Organo amministrativo: Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

Partner: controparti contrattuali di Veneto Innovazione S.p.A. che cooperano con la società.

Principio di legalità: principio che impone alla società di svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, sì che ogni manifestazione di essa sia lecita e conforme alle norme giuridiche.

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Comunicazione e della Trasparenza.

Reati presupposto: illeciti per i quali scatta la responsabilità amministrativa.

Reato comune: tipo di reato che può essere commesso da qualsiasi persona, senza rivestire una particolare qualifica soggettiva.

Reato di danno: reato che si realizza con la lesione effettiva del bene tutelato.

Reato di pericolo: perché si realizzi non occorre il verificarsi di un danno, è sufficiente la mera

messa in pericolo del bene protetto dalla norma.

Reato proprio: reato per il quale la legge richiede una speciale qualifica del soggetto che lo commette (ad es. pubblici ufficiali).

Relazioni sociali: qualsiasi rapporto in forma scritta o orale con cui il soggetto qualificato rende conto di un'attività svolta.

Reporting: attività di riferire, fare rapporto.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego, o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Rischio tollerabile: rischio che è stato ridotto ad un livello che può essere tollerato da un'impresa avente rispetto dei suoi obblighi legali e la sua politica di Sicurezza del Lavoro.

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

RSPP: Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Soggetto attivo del reato: colui che commette il reato.

Soggetti che interagiscono con la Società: gli amministratori, i sindaci, i soci, i legali rappresentanti, i dirigenti, i dipendenti, gli agenti, i collaboratori, i consulenti ed ogni altro diverso soggetto se ed in quanto interagisce con la società.

TWB: *Team Whistleblowing*, costituito dal Responsabile della Prevenzione della Comunicazione e della Trasparenza (RPCT) e dall'Organismo di Vigilanza (OdV).

SEZIONE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico di persone giuridiche, società e associazioni

Il D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc.) per un catalogo di reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi e da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto ed è autonoma da quest’ultima, tanto che la mancata individuazione dell’autore materiale del reato (compiuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente) non costituisce un’esimente per l’ente.

Le disposizioni previste nel Decreto si applicano anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2. L’adozione del “Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Per non rispondere dell’illecito, l’Ente deve dimostrare di aver adottato e applicato un idoneo sistema di misure necessarie a prevenire la commissione di reati da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

L’articolo 6 del Decreto, infatti, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’ente dimostri che:

- a. l’organo dirigente dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. è stato affidato a un Organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di curare

l'aggiornamento;

- c. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e Gestione;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lettera b.;

La responsabilità dell'ente si traduce, pertanto, in una sorta di "colpa di organizzazione", poiché la mancanza di un'ideale struttura organizzativa può essere fonte di responsabilità per l'ente. Il presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo mira ad assicurare attraverso l'adozione di specifiche procedure, la prevenzione di quelle condotte penalmente rilevanti che possono esporre Veneto Innovazione S.p.A. alla responsabilità del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

1.3. Le Linee Guida di Confindustria

Confindustria, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001, ha definito le "*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*", approvate il 7.3.2002 ed aggiornate a giugno 2021.

A tali Linee Guida, che forniscono indicazioni metodologiche per l'elaborazione del Modello, si è ispirata Veneto Innovazione S.p.A., che ha proceduto come segue:

1. individuazione delle aree di rischio (i settori aziendali in cui sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto);
2. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione di reati attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:

- Codice etico;
- Procedure manuali e/o informatiche;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Sistemi di controllo e gestione;
- Comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo sono improntate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;

- previsione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), tra cui: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

2. La metodologia

La storia di Veneto Innovazione S.p.A. non è caratterizzata da precedenti giudiziari, per cui non è stato possibile esaminare particolari segnali di rischio. L'individuazione delle aree, dunque, è avvenuta attraverso l'analisi di seguito indicata.

2.1. Analisi della documentazione e individuazione delle aree potenzialmente a rischio

In questa fase sono state raccolte la documentazione e le informazioni per un preliminare quadro aggiornato delle attività della Società, del suo assetto organizzativo, delle norme aziendali e del sistema di controlli adottati.

Le informazioni, in via esemplificativa, hanno riguardato:

- l'organigramma della Società;
- il quadro regolamentare e procedurale interno;
- la documentazione relativa a comunicazioni interne e documenti utili alla comprensione delle attività svolte dalla società.

L'analisi della documentazione ha consentito di aggiornare gli ambiti di attività aziendale in cui potrebbero configurarsi, seppure a livello astratto, le fattispecie delittuose rilevanti per il Decreto e le funzioni aziendali coinvolte, oltre alla misura e le modalità di tale coinvolgimento.

2.2. Analisi della valutazione del rischio e individuazione delle criticità

L'analisi della valutazione del rischio è finalizzata a:

1. effettuare una valutazione delle attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi reato previsti dal Decreto;
2. esprimere una valutazione del sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso.

3. L'adozione del Modello da parte di Veneto Innovazione S.p.A.

3.1. Obiettivi e adozione del Modello

Veneto Innovazione S.p.A. - nella prospettiva di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative del proprio azionista e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto di procedere all'attuazione del presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (di seguito: "Modello").

Il Modello, che segue all'adozione del Codice Etico e di Comportamento in data 11.11.2016 ed aggiornato il 31.3.2020, è stato adottato nella prospettiva di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto di Veneto Innovazione S.p.A., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti trasparenti ed in linea con le procedure adottate, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'Organo amministrativo ha individuato l'Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello e di segnalare le necessità di aggiornamento.

3.2. Funzione del Modello

Il Modello è diretto alla realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche in via cautelativa, per prevenire la commissione delle diverse fattispecie di reati previste dal Decreto.

Con l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la proceduralizzazione delle attività, il Modello persegue le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Veneto Innovazione S.p.A. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Veneto Innovazione S.p.A., in quanto, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio, sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

Oltre ai principi indicati, il Modello ha quali punti cardine:

- la sensibilizzazione e la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" della Società, nel cui ambito si ritiene più elevata la possibilità che siano commessi i reati del Decreto;

- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

3.3. Rapporto tra Modello e Codice Etico e di Comportamento

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di procedure di gestione e di controllo. Da ciò emerge la differenza con il Codice Etico e di Comportamento, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia aziendale".

La stretta integrazione tra Modello Organizzativo e Codice Etico e di Comportamento forma un insieme di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza della Società.

I comportamenti dell'Organo amministrativo, dei dirigenti e dei dipendenti (congiuntamente definiti "Dipendenti"), dei Collaboratori, dei Consulenti e delle controparti contrattuali di Veneto Innovazione S.p.A., ad esempio Partner in Associazione Temporanea di Imprese, devono conformarsi alle regole di condotta sia generali, sia specifiche, previste nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento.

In particolare:

- i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Partner e i Fornitori non devono:
 1. porre in essere quelle condotte che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto;
 2. porre in essere quelle condotte che, sebbene non integrino di per sé un'ipotesi di reato, possano costituire atti idonei a diventarlo;
- i Dipendenti, i Collaboratori, Consulenti, i Partner e i Fornitori devono evitare di realizzare una qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- è fatto divieto elargire, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, denaro ed altre utilità a pubblici funzionari o a loro familiari.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Gli omaggi consentiti si dovranno caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico o culturale o l'immagine della Società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati per consentire verifiche ed essere autorizzati dall'Organo amministrativo. Una lista dei regali offerti, con l'indicazione del loro valore, deve essere periodicamente comunicata all'OdV.

I Dipendenti di Veneto Innovazione S.p.A. che ricevono omaggi o benefici fuori di casi consentiti dall'art. 4 del Codice Etico e di Comportamento sono tenuti a consegnarli al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Veneto Innovazione S.p.A. e a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta l'appropriatezza e in caso di gravi violazioni di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello provvede a far notificare al mittente la politica di Veneto Innovazione S.p.A. in materia;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli Enti Pubblici devono seguire con attenzione e con le più opportune modalità l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Collaboratori, dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori devono essere determinati unicamente per iscritto;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti, salvo la gestione della piccola cassa;
- devono essere rispettati i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi.

3.4. Struttura del Modello: Sezione Generale e Sezione Speciale

Il presente Modello è costituito da una "Sezione Generale" e da una "Sezione Speciale", a sua volta suddivisa in singole "Parti Speciali" relative alle diverse fattispecie di reato previste nel Decreto.

È demandato all'Organo amministrativo integrare il presente Modello mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di future normative, risultino inserite o, comunque, collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3.5. Adozione del Modello nell'ambito societario

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

i. Predisposizione e aggiornamento del Modello

È rimesso all'Organo amministrativo, su segnalazione e proposte dell'OdV, aggiornare il Modello con riguardo alle esigenze di adeguamento che insorgeranno.

ii. Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

L'OdV ha il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello, secondo le procedure in esso descritte.

3.6. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A.

Il Modello prevede, inoltre, in alcune sue parti la competenza esclusiva dell'Organo amministrativo e in altre la competenza esclusiva dell'OdV di Veneto Innovazione S.p.A. ad apportare integrazioni di carattere specifico.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto stabilisce come condizione, per il riconoscimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Le caratteristiche minime essenziali che l'OdV deve possedere sono:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità ed onorabilità;
- continuità d'azione;
- assenza di cause di incompatibilità.

I requisiti di autonomia ed indipendenza presuppongono che i componenti dell'Organismo non siano direttamente coinvolti nelle attività gestionali oggetto del suo controllo. Inoltre, la posizione dell'Organismo all'interno della compagine societaria deve essere tale da garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da altri soggetti.

Per una piena aderenza alle previsioni del Decreto, l'OdV si riporta direttamente ai vertici della società (Organo amministrativo e Collegio sindacale) e non è legato alle aree operative da alcun

vincolo gerarchico, in modo da garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Le attività dell'OdV non sono sindacabili da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo amministrativo svolge un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, poiché responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia ed in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'Organo amministrativo approverà una dotazione di risorse finanziarie, della quale l'OdV disporrà per il corretto svolgimento dei propri compiti (corsi d'aggiornamento, partecipazione a convegni, ecc.). Le risorse finanziarie non sono a copertura dei costi per attività proprie dell'OdV. L'Organismo deve possedere le competenze tecniche e professionali necessarie per il corretto svolgimento delle proprie funzioni ispettive.

L'attività di prevenzione e controllo delle aree a rischio individuate deve avvenire in modo continuo e costante, per realizzare un sistema di verifica idoneo a consentire la continua e sicura raccolta di dati ed informazioni sull'attività della società.

L'OdV deve poter vigilare e valutare in modo assolutamente imparziale.

Per quanto sopra evidenziato, è stato individuato nell'ambito di Veneto Innovazione S.p.A. come soggetto idoneo ad assumere detto compito e a svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di OdV un organismo composto da un minimo di uno ad un massimo di tre componenti.

È rimesso a tale organismo lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

4.2. Nomina dell'OdV e durata in carica

L'OdV è nominato dall'Organo amministrativo.

La nomina dell'OdV si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto con cui è comunicata la nomina o con la presentazione di apposita dichiarazione di accettazione.

L'Organo amministrativo provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per l'OdV.

L'Organo amministrativo valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV con riguardo alla struttura organizzativa e ai poteri conferiti.

Il compenso annuale dell'OdV sarà determinato dall'Organo amministrativo e rimarrà invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La durata dell'incarico non potrà essere superiore a quella dell'Organo amministrativo che ha provveduto alla relativa nomina. L'OdV può essere riletto dal nuovo Organo amministrativo.

L'OdV può dimettersi dalla carica.

4.3. Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca

La nomina dell'OdV è condizionata al possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di incompatibilità:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il terzo grado con i componenti dell'Organo amministrativo, con soggetti apicali in genere e con Revisori incaricati della revisione;
- situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, con Veneto Innovazione S.p.A. tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti dell'OdV;
- svolgimento all'interno di Veneto Innovazione S.p.A. di altri incarichi operativi connessi al potere di adottare decisioni che producano per la Società effetti economico-finanziari;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno dei componenti l'Organo amministrativo (o del coniuge di questi), oppure avere con questi rapporti – estranei all'incarico conferito – di credito o debito;
- esercizio di funzione di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso Amministrazioni Pubbliche che detengono una partecipazione azionaria di Veneto Innovazione S.p.A. nei tre anni precedenti alla nomina di OdV;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, o sentenza di patteggiamento, in Italia o all'estero, per i delitti indicati dal Decreto;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che porta a interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il componente l'OdV con l'accettazione della nomina riconosce l'insussistenza di tali motivi di incompatibilità.

La revoca dalla carica di OdV e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire solo per giusta causa.

4.4. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV di Veneto Innovazione S.p.A. spetta vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse fattispecie di reato previste dal Decreto;
2. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura societaria, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello nel caso si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

All'OdV spetta:

- a. attivare le procedure di controllo;
- b. condurre ricognizioni dell'attività aziendale per la mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- c. periodicamente fare verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici eseguiti nell'ambito delle aree di attività a rischio come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello;
- d. promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna per il funzionamento del Modello, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- e. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo capitolo 5. rilevanti rispetto del Modello, aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV (capitolo 5.) o tenute a sua disposizione;
- f. coordinarsi con i dirigenti (anche con riunioni) per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività in tali aree e ha libero accesso a tutta la documentazione societaria rilevante. I dirigenti devono segnalare all'OdV eventuali situazioni dell'attività che possono esporre Veneto Innovazione S.p.A. al rischio di reato;
- g. controllare la presenza e la regolare tenuta della documentazione prevista nelle Parti Speciali del Modello per le diverse fattispecie di reati. All'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate nelle Parti Speciali e messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione per consentire i controlli;
- h. condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- i. verificare che gli adempimenti previsti nelle Parti Speciali del Modello per le diverse fattispecie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli adempimenti stessi;
- j. coordinarsi con i dirigenti delle aree per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole *standard*, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).

4.5. Funzioni dell'OdV: reporting nei confronti degli organi societari

È prevista un'attività di *reporting* dell'OdV di Veneto Innovazione S.p.A. nei confronti:

- dell'Organo amministrativo, su base continuativa;
- del Collegio sindacale, su base periodica.

La presenza dei suddetti rapporti anche con organismi di vertice privi di compiti operativi, costituisce un fattore in grado di contribuire allo svolgimento dell'incarico di OdV con garanzie di indipendenza.

L'OdV di Veneto Innovazione S.p.A. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

5.1. Sistema delle deleghe

All'OdV va comunicato il sistema delle deleghe adottato da Veneto Innovazione S.p.A.

5.2. Obblighi di informativa

Nel contesto della Società, oltre alla documentazione indicata nelle singole Parti Speciali del Modello, secondo le procedure ivi previste, all'OdV dovrà essere comunicata ogni informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni relative a:

- provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura e da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti preparati dai dirigenti delle aree nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, a tutti i livelli societari, su richiesta dell'OdV;
- notizie relative all'effettiva attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Organo amministrativo eventuali modifiche all'elenco sopra riportato.

5.3. La tutela degli autori di segnalazioni di reati (*whistleblowing*)

L'art. 2 della Legge n. 179/2017, entrata in vigore il 29.12.2017, ha inserito all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 dopo il comma 2,:

"2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti,

o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.

“2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo”.

“2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

Il legislatore ha inteso tutelare gli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza (*whistleblowing*), nell'ambito del rapporto di lavoro.

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinati dalla segnalazione.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del medesimo va comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente nel quale le misure sono state poste in essere.

L'identità del segnalante non può essere rilevata ed è sottratta all'accesso previsto dagli art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie in caso di misure discriminatorie e ulteriori sanzioni nel caso di assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.

5.4. Segnalazione e suo contenuto

L'ANAC, con determinazione n. 6 del 28.4.2015, pubblicata in G.U.R.I. 14.5.2015, ha affermato che:

“Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione [...] ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo”.

Sulla scorta di tale determinazione, Veneto Innovazione S.p.A. ritiene meritevole di approfondimento la segnalazione che riguardi fatti illeciti accaduti all'interno della Società o comunque relativi ad essa e dei quali il segnalante sia venuto a conoscenza a causa, in occasione o durante lo svolgimento della propria attività.

Non costituisce oggetto di segnalazione e non verranno prese in considerazione le lamentele personali, la diceria o il sospetto.

Non saranno considerate le rimostranze di carattere personale o le rivendicazioni che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro col superiore gerarchico o con i colleghi, per i quali si rinvia ai normali canali di comunicazione aziendale e giuslavoristica.

Le segnalazioni possono riguardare condotte (commissive od omissive) che, anche alternativamente, costituiscono:

- a. una delle fattispecie di reato prevista dal Modello;
- b. una diversa fattispecie di reato;
- c. una irregolarità o un abuso non costituente reato;
- d. una fattispecie sanzionabile disciplinarmente;
- e. un pregiudizio per la Società;
- f. un pregiudizio per l'ambiente, per la salute dei cittadini o dei lavoratori.

5.5. Presentazione e gestione delle segnalazioni

Le modalità di presentazione delle segnalazioni sono da Veneto Innovazione S.p.A. pubblicizzate nel proprio sito *internet*. Le segnalazioni, secondo il sistema adottato, sono dirette al RPCT.

Le segnalazioni sono gestite dal RPCT e dall'OdV, che assieme costituiscono il *“Team Whistleblowing”* (TWB). Il TWB vaglia in via preliminare i contenuti della segnalazione.

5.6. Verifiche del TWB

Nel caso di segnalazione inconfidente o manifestamente infondata, il TWB provvede ad archivarla.

Qualora il TWB ritenga la probabile sussistenza di fattispecie di reato, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e valuta prudentemente la trasmissione all'Organo amministrativo, all'ANAC e alla Corte dei Conti.

Nell'ipotesi in cui non vi sia la probabile sussistenza di una fattispecie di reato, il TWB procede ad una prima valutazione dei fatti, da concludersi, di norma, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L'istruttoria si svolge nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, con il compimento delle attività che il TWB riterrà opportune, inclusa, se possibile e garantendone la riservatezza, l'audizione personale del segnalante e di altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele. Il TWB procederà alla verbalizzazione degli eventuali incontri.

Nell'ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria compiuta, il TWB ravvisi l'infondatezza della segnalazione, procede all'archiviazione.

Nel caso emergano invece elementi di non manifesta infondatezza di fattispecie di reato, il TWB trasmette gli atti all'Autorità Giudiziaria e valuta prudentemente l'invio all'Organo amministrativo, alla Corte dei Conti e all'ANAC.

Laddove il TWB ravvisi la fondatezza della segnalazione ma la non sussistenza di fattispecie di reato, valuta prudentemente la trasmissione all'Organo amministrativo, alla Corte dei Conti ed all'ANAC, per eventuali profili di responsabilità disciplinare e/o contabile.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono custoditi sotto la responsabilità del RPCT e sono sottratti al diritto di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990. Gli stessi dati, inoltre, non possono essere oggetto di richiesta di accesso civico previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., trattandosi di elementi che possono comportare un pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse privato della libertà e segretezza della corrispondenza, espressamente esclusi dall'accesso dall'art. 5 *bis* del Decreto Legislativo medesimo.

Il RPCT informa il segnalante, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, in ordine all'esito delle indagini avviate a fronte della segnalazione, pure in caso di archiviazione.

5.7. Tutela del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura e non può essere rivelata senza il suo consenso.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento penale che dovesse essere avviato a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, che dovesse essere avviato a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare che dovesse essere avviato a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

I dipendenti che abbiano effettuato segnalazioni non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato, dalle organizzazioni sindacali o dal RPCT.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 4.3.2015, n. 23.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è in ogni caso nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Le tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le segnalazioni intenzionalmente non veritiere e/o effettuate in mala fede a scopo vessatorio o emulativo potranno dar origine a procedimenti disciplinari a carico del dipendente segnalante.

6. Selezione e formazione del personale

6.1. Selezione del personale

Veneto Innovazione S.p.A. si è dotata di uno specifico Regolamento nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento di personale e per la definizione di contratti di lavoro dipendente subordinato, a tempo indeterminato e determinato. L'OdV, in coordinamento con

il Dirigente dell'Area interessata, valuta l'opportunità di individuare specifici criteri di valutazione del personale, in fase di selezione, che tengano conto delle esigenze della Società in relazione all'applicazione del Decreto e all'attuazione del Modello.

6.2. Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è organizzata dall'Area Amministrativa in cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui seguenti livelli:

- a. personale con funzioni di rappresentanza della Società: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neoassunti; seminario di aggiornamento biennale; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- b. altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.

7. Informativa a Collaboratori, Consulenti, Partner e Fornitori

Ai Collaboratori, Consulenti, Partner e Fornitori potranno essere fornite apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Veneto Innovazione S.p.A. sulla base del presente Modello organizzativo, nonché inserite nei contratti specifiche clausole.

8. Regime disciplinare

8.1. Principi generali

Per l'effettività del Modello assume rilievo la previsione e l'applicazione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta prescritte per la prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Veneto Innovazione S.p.A. in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

8.2. Ambito sanzionatorio: lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole di comportamento di cui al presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previsti dall'apparato sanzionatorio dell'art. 238 del CCNL del Commercio.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti secondo la loro gravità.

Nel rispetto del principio della gradualità delle sanzioni ed in relazione all'entità del comportamento e delle circostanze che lo accompagnano sono previsti:

I. Biasimo inflitto verbalmente

Incorre nei provvedimenti di biasimo verbale il lavoratore che, fra l'altro:

- violi in modo lieve una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti *"mancanze lievi"* ex art. 238, comma 1, punto 1., CCNL del Commercio;

II. Biasimo inflitto per iscritto

Incorre nei provvedimenti di biasimo inflitto per iscritto il lavoratore che, fra l'altro:

- violi reiteratamente in modo lieve le regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti *"casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1)"* (art. 238, comma 1, punto n. 2., del CCNL del Commercio).

III. Multa

Incorre nel provvedimento della multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione il lavoratore che, fra l'altro:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti l'esecuzione negligente delle attività affidategli ai sensi dell'art. 238, comma 2, secondo punto, del CCNL del Commercio.

IV. Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni il lavoratore che, fra l'altro:

- sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze di cui al precedente punto III che prevedono la multa, secondo quanto previsto dall'art. 238, comma 3, terzo punto, del CCNL del Commercio.

VI. Licenziamento disciplinare

Incorre nel provvedimento di licenziamento disciplinare il lavoratore che, fra l'altro:

- sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, secondo quanto previsto dall'art. 238, comma 4, ultimo punto, del CCNL del Commercio.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza dell'Organo amministrativo su segnalazione del Dirigente dell'Area a cui appartiene il lavoratore dipendente. L'Organo amministrativo procederà alle contestazioni degli addebiti ed alla successiva eventuale irrogazione della sanzione disciplinare e/o all'archiviazione degli atti, dopo aver esperito le procedure stabilite a garanzia dei lavoratori dal CCNL e dalla L. 300/1970 per il corretto esercizio del diritto di difesa del dipendente.

8.3. Ambito sanzionatorio: dirigenti

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello, poste in essere dai dirigenti della Società, autorizza l'OdV a segnalare all'Organo amministrativo il comportamento tenuto.

In caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o nel caso di violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello, Veneto Innovazione S.p.A. si riserva di adottare nei confronti dei responsabili le misure più idonee tra le seguenti:

- a. censura scritta;
- b. sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 sino ad un massimo di euro 1.500,00;
- c. licenziamento per giustificato motivo;
- d. licenziamento per giusta causa.

In applicazione del principio di proporzionalità ed avuto riguardo alla gravità del comportamento accertato:

- a. in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo all'osservanza del Modello, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la società;
- b. in caso di violazione non grave ma reiterata di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sanzione

- pecuniaria da un minimo di euro 500,00 sino ad un massimo di euro 1.500,00 a seconda della reiterazione e/o della gravità delle regole procedurali o comportamentali violate;
- c. in caso di adozione, nello svolgimento delle attività nell'Area diretta, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una irregolarità, trascuratezza o negligenza o inosservanza di leggi, regolamenti od obblighi di servizio dai quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità dell'attività e un danno grave ai beni della Società o di terzi, il dirigente incorrerà nel licenziamento per giustificato motivo, se non altrimenti sanzionabile;
- d. in caso di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, nonché da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il dirigente incorrerà nel licenziamento per giusta causa.

L'Organo amministrativo procederà alle contestazioni degli addebiti ed alla successiva eventuale irrogazione della sanzione disciplinare e/o all'archiviazione degli atti, previa attivazione e delle garanzie procedurali previste dall'art. 7, commi 2 e 3, della L. n. 300/1970. L'Organo amministrativo informerà l'OdV delle violazioni accertate e delle sanzioni irrogate.

9. Ulteriori misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

9.1. Misure nei confronti dell'Organo amministrativo

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo amministrativo, l'OdV informerà l'Assemblea dei Soci e il Collegio sindacale, che assumeranno le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

9.2. Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti, Partner e Fornitori

I comportamenti tenuti dai Collaboratori, Consulenti, Partner e Fornitori in contrasto con le linee di condotta di cui al presente Modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti e negli accordi di Partnership la risoluzione del rapporto contrattuale, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni

derivati a Veneto Innovazione S.p.A., come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

9.3. Misure nei confronti dei Sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa il Collegio sindacale e l'Organo amministrativo, che assumeranno gli opportuni provvedimenti, tra cui la convocazione dell'Assemblea dei Soci per adottare le misure previste dalla legge, compresa la revoca dall'incarico.

9.4. Misure nei confronti dell'OdV

L'OdV è tenuto a adempiere ai propri compiti con diligenza. Qualora l'OdV non adempia con diligenza ai propri compiti è prevista la sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 1.500,00 sino al massimo di due volte il suo compenso. La competenza della contestazione e della comminazione della sanzione spetta all'Organo amministrativo.

10. Verifiche sull'efficacia del Modello

L'OdV procede alle seguenti verifiche:

- verifiche sugli atti: sono verificati annualmente i principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza conclusi da Veneto innovazione S.p.A. nelle aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: è verificato periodicamente l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Annualmente è effettuata una verifica in ordine a tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A conclusione della verifica è redatto un rapporto, che deve evidenziare possibili manchevolezze e suggerire le iniziative da adottare. Il rapporto deve essere sottoposto all'Organo amministrativo in concomitanza con il rapporto annuale redatto dall'OdV.

11. Rapporto tra Modello e Codice Etico e di Comportamento

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e di Comportamento, fermo restando la diversa portata del Modello rispetto al Codice, avuto riguardo alle finalità perseguite con il Modello.

Sotto tale profilo:

- il Codice Etico e di Comportamento è uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale”, riconosciuti come propri e alla cui osservanza sono tenuti tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

SEZIONE SPECIALE

1. Procedure di riferimento

Veneto Innovazione S.p.A. ha adottato, con provvedimento del 29.3.2021, il Piano di Prevenzione della Corruzione, triennio 2021-2023. In tale piano sono state individuate le aree esposte al rischio di fenomeni corruttivi, analizzato il rischio di corruzione che le diverse attività di Veneto Innovazione S.p.A. possono presentare ed individuate le misure di prevenzione e le procedure di gestione del rischio.

2. La struttura di Veneto Innovazione S.p.A.

Veneto Innovazione S.p.A. è una società partecipata totalmente dalla Regione del Veneto, strumentale e *in house* della Regione, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto.

La Società si pone nel tessuto veneto, fortemente caratterizzato da una fitta rete di Piccole e Medie Imprese, fungendo da catalizzatore, coordinamento di risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto, fungendo da *trait d'union* tra la pubblica amministrazione e la base imprenditoriale, con l'obiettivo di diffondere le informazioni acquisite sui processi innovativi e sui risultati di ricerca conseguiti e di stimolare la crescita e l'evoluzione tecnologica e di conseguenza economica.

In tali dinamiche la Società come strumento operativo della Regione del Veneto, si presenta come *partner* sistemico per aziende manifatturiere, di servizi, commerciali, e più specificatamente per organismi di ricerca e le pubbliche amministrazioni stesse.

L'attività della Società si sviluppa lungo tre principali ambiti operativi:

- "Amministrazione Finanza e Controllo";
- "Area Politiche Regionali Studi e Ricerche";
- "Area Politiche Europee e Trasferimento tecnologico.


All'interno della struttura aziendale ogni ambito di operatività è presidiato da specifiche figure dirigenziali alle quali sono riferite specifiche funzioni di controllo, verifica e impulso.

In particolare, Veneto Innovazione S.p.A. gestisce e sviluppa la propria attività attraverso un *layout* decisionale che individua una precisa figura apicale con determinate responsabilità correlate ad una propria opportuna autonomia operativa.

L'Area Amministrazione Finanza e Controllo è preposta alle fondamentali funzioni di analisi e coordinamento economico gestionale, nonché alla gestione finanziaria in senso stretto, avendo

sviluppato in virtù dell'esperienza, la capacità di gestire attività di controllo.

L'Area, inoltre, fornisce supporto alle altre Aree operative che presidiano e coordinano gli ambiti specifici del *Core Business* aziendale secondo precisi schemi di funzionamento sintetizzati nel seguente grafico di analisi:



In assenza di un Consiglio di Amministrazione, la funzione primaria di indirizzo è mantenuta dall'Amministratore Unico. In virtù del ruolo di coordinamento e delle responsabilità e deleghe ad egli riferite, rappresenta il punto focale del processo decisionale e quindi in lui può essere identificata la figura apicale di riferimento all'interno dell'organizzazione di Veneto Innovazione S.p.A.

Mentre le funzioni di gestione e sviluppo più strettamente operativa sono demandate ai dirigenti responsabili delle Aree tra cui è suddivisa l'attività della società.

Le dinamiche decisionali sono concepite dall'Amministratore Unico ed esplicano i propri effetti sulla linea di condotta dei responsabili di Area che, coinvolti nelle fasi di attuazione delle politiche operativo-strategiche, esprimono la volontà dell'azienda e la traducono in operazioni

concrete di gestione.

Area Amministrazione Finanza e Controllo

La funzione riassume le competenze e le deleghe riferite al controllo interno ed alla gestione delle risorse finanziarie attraverso la verifica e la formazione della contrattualistica di supporto e la verifica delle risultanze economiche attraverso la tenuta della contabilità e l'analisi finanziaria di controllo; da queste attività ed unitamente alla funzione di gestione del personale si esplica la funzione di analisi e verifica gestionale in senso stretto.

L'Area Amministrazione Finanza e Controllo, vede nell'Amministratore Unico la propria figura apicale, tuttavia il ruolo assunto dal dirigente operativo in tale Area e la competenza specifica da questi apportata alla struttura consente di ricondurre anche a tale figura una certa capacità di mediare il flusso di informazioni dirette alla figura apicale rappresentando un primo punto di riferimento per le dinamiche connesse alle scelte operative.

Area Politiche Regionali Studi e Ricerche

La seconda Area aziendale rappresenta il motore e nel contempo l'attuazione del *Core Business* di Veneto Innovazione S.p.A.

Le funzioni apicali relative all'Area sono anch'esse rappresentate dall'Amministratore Unico, il quale per i singoli ambiti operativi è supportato dalle competenze del dirigente preposto e responsabile dell'area che, con ragionevole e necessaria autonomia, realizza in senso più stretto gli obiettivi individuati dall'oggetto sociale e gli incarichi affidati all'area di competenza.

La funzione identifica maggiormente l'attività di supporto posta in essere da Veneto Innovazione S.p.A., nel suo ruolo di società *in house* della Regione del Veneto.

Operativamente, l'Area si pone trasversalmente rispetto alla struttura organizzativa, coinvolgendo nelle dinamiche della propria operatività più aspetti e ruoli aziendali già coinvolti in attività di controllo o pianificazione riferibili all'altra Area Amministrativa. Tali punti di convergenza sono riscontrabili nel supporto fornito nelle funzioni di *Budgeting*, *Auditing* e consulenza in problematiche connesse alla contrattualistica di supporto.

L'Area mette a sistema esperienze e competenze maturate dalla Società, che, in conseguenza della propria riorganizzazione quale Società *in house* della Regione Veneto, si propone attraverso l'Area stessa come segretariato tecnico organizzativo delle competenti Direzioni regionali nell'attività di studio e messa a punto di documenti programmatici per l'attuazione delle politiche regionali di sviluppo economico, per le attività di attuazione di politiche e progetti

regionali di innovazione tecnologica e organizzativa.

In tali contesti l'attività di Veneto Innovazione S.p.A. si sostanzia, in sintesi, nell'attività di costituzione e gestione di gruppi di lavoro basati su competenze interne alla società ed esterne per l'attuazione di specifici progetti e servizi, garantendo al socio Regione Veneto la flessibilità e la competenza proprie delle strutture *in house*.

Area Politiche Europee e Trasferimento Tecnologico

L'ambito operativo in commento assolve alla funzione di supporto istituzionale alla Regione Veneto, in attuazione di programmi e politiche di sviluppo ed incentivazione di carattere comunitario.

Attraverso la diretta partecipazione a progetti europei, Veneto Innovazione S.p.A. impiega le proprie competenze nel settore delle politiche e dei servizi all'innovazione. In virtù di queste attività la società è in grado di seguire e, in parte influenzare, i percorsi di sviluppo di tali politiche a livello locale e comunitario, rappresentando quindi un punto di riferimento per le aziende, le reti di imprese e le istituzioni anche locali.

L'attenzione e l'attività di Veneto Innovazione S.p.A. in tale contesto riguardano:


- cooperazione transregionale per il confronto di schemi e modelli di supporto alla ricerca e all'innovazione;
- definizione ed implementazione di bandi per la ricerca transnazionali;
- comparazione e sperimentazione di politiche per lo sviluppo dei distretti e delle reti.

Nel contesto dell'attività svolta dall'Area Politiche Europee, Veneto Innovazione S.p.A. si propone, sempre nell'ottica di connessione tra il tessuto imprenditoriale Veneto e Pubblica Amministrazione, come referente locale di *network* comunitari allo scopo di favorire lo scambio e la cooperazione tra competenze diverse in ambito Europeo aiutando le imprese, le università ed i centri di ricerca a sviluppare il loro potenziale.

Una ulteriore funzione è rappresentata dalla fornitura di un servizio di assistenza alle PMI regionali nello sviluppo delle proprie potenzialità in termini di miglioramento tecnologico, gestione brevetti ed applicazione concreta di progetti di carattere innovativo, sia attraverso la consulenza specifica sia attraverso il supporto alla creazione di Partnerhip internazionali, al fine di agevolare la promozione di nuove soluzioni tecnologiche.

Anche per questa Area, l'Amministratore Unico è la figura apicale, tuttavia il ruolo assunto dal dirigente operativo e le competenze specifiche da questo apportate alla struttura, consente di ricondurre anche a tale figura una certa capacità di mediare il flusso di informazioni dirette alla figura apicale rappresentando un primo punto di riferimento per le dinamiche connesse alle scelte operative.

In sintesi, allo scopo di fornire un utile strumento interpretativo per le finalità cui è preposto il presente Modello, la struttura funzionale/organizzativa di Veneto Innovazione S.p.A. può essere sintetizzata dal seguente schema di *layout* decisionale, che rappresenta l'effettiva dinamica organo apicale - funzione:



Parte Speciale “A”

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e prevenzione della corruzione

A.1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

I delitti indicati agli artt. 24 e 25 del Decreto sono quelli contenuti nel Titolo II e XIII del Libro II del Codice penale, di seguito descritti.

Art. 314, comma 1, c.p. Peculato

Reato inserito all'interno dell'art. 25 del Decreto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene (peculato d'uso).

La fattispecie ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o di altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato, oppure al momento del tentativo di consumazione, nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio.

Ai fini della configurabilità del delitto, il possesso può essere anche mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali, qualora le forme interne dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi.

Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.

Ai fini dell'integrazione del delitto, la cosa mobile altrui deve avere un valore apprezzabile.

Si tratta di un reato proprio: soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Reato inserito all'interno dell'art. 25 del Decreto dal D.Lgs. 14.7.2020, n. 75.

Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

La ricezione indebita si realizza allorché l'agente, consapevolmente approfittando dell'errore in cui è spontaneamente caduto chi consegna denaro o altra utilità, riceve ciò che non è dovuto con la consapevolezza dell'errore altrui e tuttavia non provvede immediatamente alla restituzione.

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Il reato in rubrica presuppone che la Società abbia precedentemente conseguito, in modo regolare, dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi sovvenzioni o finanziamenti con una finalità pubblica definita (ed espressa nel provvedimento di concessione)

e non li abbia utilizzati per le finalità per le quali sono stati erogati.

È un reato comune, poiché non occorre rivestire una particolare qualifica per commetterlo. Soggetto attivo del reato è pertanto qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della P.A.

La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di sovvenzioni o finanziamenti, per cui viene in rilievo una fase temporale successiva rispetto al reato di truffa, in cui l'attenzione è posta sulla fase precedente dell'erogazione dei finanziamenti.

Per il compimento del reato rileva il modo di utilizzo delle somme destinate a pubblici scopi. È integrata la condotta di malversazione, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il finanziamento è stato concesso. La fattispecie si configura anche nel caso di una distrazione parziale della somma.

Il reato è consumato nel momento della distrazione materiale della somma; perciò, vi è reato anche se si tratta di finanziamenti ottenuti in precedenza non devoluti per le finalità per le quali erano stati destinati.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

La fattispecie di reato prende in esame la condotta di coloro che, attraverso l'alterazione di dichiarazioni o documenti o l'omissione di informazioni dovute, riescano ad ottenere - senza, dunque, averne diritto - contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla UE.

Il reato si configura quando il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora a causa dell'omissione di informazioni dovute.

In questa fattispecie il reato si realizza nel momento (antecedente all'utilizzazione) della concessione del finanziamento.

Si tratta di un'ipotesi di reato residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata ai danni dello Stato (*"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis"*), poiché si verifica soltanto nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.). Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640-bis c.p., l'*"indebita percezione di erogazioni"* è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'Ente erogatore, sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

Si tratta di un reato comune.

Art. 2 della L. n. 898/1986

È punita la condotta di chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Si tratta di un reato comune.

Art. 317 c.p. Concussione

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) contro la Pubblica Amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

Si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare (a sé o ad altri), denaro o altre utilità che non gli spettano. È il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a determinare lo stato di soggezione della volontà del soggetto passivo attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche) o dei suoi poteri.

I due soggetti non si trovano in posizione di parità, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa subire la sua posizione, facendo un uso illegale dei suoi poteri.

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso (che non è passibile di pena, a differenza di quanto avviene per il reato di corruzione).

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso (esempio: nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita).

L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità.

È un reato suscettibile di applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/2001. Le ipotesi di responsabilità della società per concussione sono infrequenti. Il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, mentre nel caso della concussione la condotta è realizzata nell'esclusivo interesse del concussore.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. corruzione impropria)

La fattispecie di reato ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve (per sé o altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

Oltre che dal pubblico ufficiale, il reato può essere commesso anche dall'incaricato di un pubblico servizio *"qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato"* (art. 320 c.p.).

Il delitto di corruzione è plurisoggettivo; l'elemento oggettivo è costituito dalle condotte del corruttore e del corrotto e solo se entrambe sussistono il reato è configurabile.

La fattispecie delittuosa richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti, pubblico e privato, e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della P.A.-

La condotta incriminata consiste:

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa;
- da parte del privato, nel dare o promettere la retribuzione medesima.

Nell'ipotesi esaminata il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con altro soggetto per compiere un atto comunque del suo ufficio, vale a dire, qualunque atto che costituisca concreto esercizio della funzione o dei poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario. In questo caso l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto, atto che deve compiere nella prassi della sua attività lavorativa (esempio: dovendo evadere una certa pratica si adopera per velocizzarla).

È un reato che può essere commesso solo dai pubblici ufficiali (reato proprio).

In questa ipotesi di reato, tra corrotto e corruttore esiste un libero accordo (illecito) finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. I due soggetti si trovano in una posizione paritetica, diversamente di quanto avviene nel reato di concussione.

Le stesse pene previste per il corrotto si applicano anche al corruttore, ai sensi dell'art. 321 c.p.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (cd. corruzione propria)

Il delitto di corruzione ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per omettere, ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio, riceve (per sé o per altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

La differenza tra l'ipotesi di corruzione (impropria) e quella *"per atto contrario ai doveri d'ufficio"* di cui all'art. 319 c.p. (propria) sta nel fatto che, nel primo caso, il pubblico ufficiale realizza (a seguito dell'accordo con il privato) una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza però che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel

secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio, è necessario avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere non illegittimo e, ciò nondimeno, essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Si tratta di reato proprio.

Anche per la corruzione propria, l'art. 321 c.p. prevede l'estensione delle pene previste per il corrotto al privato che dà o promette denaro o altra utilità.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

Per il reato di corruzione è previsto un aumento della pena se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Il reato si configura nel caso in cui una società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale (che sia magistrato, cancelliere o altro funzionario).

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 319-ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di un'istanza di dissequestro rientra "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

Soggetti attivi del reato in esame sono i pubblici ufficiali ed i privati che concorrono con loro.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a fare o promettere utilità

La fattispecie delittuosa si verifica allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La fattispecie si colloca in posizione intermedia tra il reato di concussione e quello di corruzione: pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) e privato non si trovano in una relazione paritaria, come avviene nell'ipotesi corruttiva, poiché l'uno esercita sull'altro la pressione derivante dall'abuso dei suoi poteri. Tale pressione non è tale, però, da arrivare a costringere il privato a dare o promettere la retribuzione non dovuta (come nella concussione), ma sufficiente ad indurre una sua determinazione in questo senso. Contrariamente a quanto avviene per il reato di concussione, anche la condotta del privato è punita, seppur con pena inferiore a quella prevista per il pubblico ufficiale.

L'interesse protetto è individuato nel regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

La fattispecie di reato di istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, alla presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il "corruttibile" (un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio) rifiuti l'offerta illecita avanzatagli. È punibile un'istigazione non accolta. È passibile di pena solo la condotta dell'istigatore (reato di mera condotta).

Il reato si configura con la semplice condotta dell'offerta o della promessa di denaro o di altra utilità. È sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva.

Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti questa figura va inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni

internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'articolo 322-*bis* c.p. estende l'ambito di applicazione soggettivo delle fattispecie sopra descritte, oltre che del peculato, ai membri e funzionari delle Corti internazionali e delle Comunità europee, nonché alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Art. 323. Abuso d'ufficio

Il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. è stato inserito all'interno dell'art. 25 del Decreto n. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

La fattispecie è circoscritta al fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Si tratta di un reato di evento. Con l'avverbio "*intenzionalmente*" correlato al verbo "procura", la previsione intende che la volontà debba essere diretta proprio a cagionare l'evento.

È un reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Sennonché anche gli estranei al pubblico ufficio o al pubblico servizio possono concorrere a detto reato, quando vi sia compartecipazione di questi all'attività criminosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Art. 346-*bis* c.p. Traffico di influenze illecite

Il reato di traffico di influenze illecite dell'art. 346-*bis* c.p. è stato inserito all'interno dell'art. 25 del Decreto n. 231/2001 dal D.Lgs. n. 21/2018.

Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, oppure per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Rispetto alle fattispecie corruttive, il presente reato si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario ancor prima che si possa perfezionare l'accordo fra il privato ed un intermediario con cui si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza di quest'ultimo su un pubblico agente, proprio al fine di orientarne le decisioni amministrative in senso favorevole all'istigatore iniziale.

Art. 353 Turbata libertà degli incanti

Inserito all'interno dell'art. 24 del Decreto n. 231/2001 dalla L. n. 132/2023, di conversione del D.L. n. 105/2023, il delitto di turbata libertà degli incanti punisce chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti. La norma incrimina l'impedimento o il turbamento di una gara, conseguita mediante l'uso di mezzi intimidatori o fraudolenti, con conseguente lesione delle posizioni giuridiche dei soggetti, pubblici o privati, interessati al corretto svolgimento della procedura. Si tratta di un reato che può essere commesso da chiunque (comune) e di pericolo: il turbamento di una gara si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto potenzialmente influito sulla regolare procedura di gara, essendo irrilevante che i produca effettivamente un'alterazione dei risultati di essa. Il reato è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris dato alla procedura ed anche in assenza di formalità. La ratio è garantire il regolare svolgimento sia dei pubblici incanti e delle licitazioni private, sia delle gare informali o di consultazione, che finiscono con il realizzare, sostanzialmente delle licitazioni private.

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti.

E' configurabile il tentativo.

Il 2° comma prevede una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia commesso dal preposto agli incanti o alle licitazioni. La qualifica di preposto spetta a chiunque assuma e svolga, anche di fatto, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obiettivo finale della procedura.

Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

L'art. 353-bis c.p. incrimina chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Il reato riguarda la fase di indizione della gara ed è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto.

Si tratta di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e per il cui perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara.

Per quanto attiene al mezzo fraudolento, è tale qualsiasi artificio, inganno o menzogna

concretamente idoneo a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando. La collusione consiste nell'accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Il reato di frode nelle pubbliche forniture dell'art. 356 c.p. è stato inserito all'interno dell'art. 24 del Decreto n. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Il reato si verifica nel caso in cui chiunque (reato comune) commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali. Scopo della disposizione è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture.

Può essere soggetto attivo anche colui che, pur non essendo la parte vincolata dal contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione, anche in parte, allo stesso contratto.

Ai fini della configurabilità del reato non è necessario un comportamento ingannatorio mediante l'uso di raggiri, essendo sufficiente la semplice mala fede nell'esecuzione del contratto, ovvero nell'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee

Il reato si verifica nel caso in cui, per realizzare un profitto ingiusto con altrui danno si pongono in essere artifici (far apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o raggiri (discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nell'interlocutore) tali da indurre in errore lo Stato, un altro Ente pubblico o le Comunità europee. Il reato di truffa è considerato con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia stato commesso a danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee.

La truffa si caratterizza per l'alterazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della P.A. (esempio: nel caso in cui nella predisposizione di documenti per partecipare a gare si forniscano alla P.A. informazioni non rispondenti al vero allo scopo di ottenere l'aggiudicazione della gara). Trattasi di reato comune.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

È un'ipotesi di truffa posta in essere per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche (da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della UE). Devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell'oggetto della frode costituito da finanziamenti, mutui agevolati, ecc.

La condotta contemplata nel reato di truffa è quella fraudolenta posta in essere dall'agente e deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da

parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

La condotta di cui all'art. 640-*bis* c.p. possiede un *quid pluris* rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316-*ter* c.p. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'Ente erogatore.

È determinante il fatto che il raggiro sia posto in essere proprio allo scopo di ottenere l'erogazione pubblica. L'interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche. Si tratta di un reato comune.

Art. 640-*ter* c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico

È punita la condotta di chiunque (reato comune) alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico procuri (a sé o ad altri) un ingiusto profitto con danno a terzi.

La pena è maggiore se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La fattispecie ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa dal quale si differenzia in quanto l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo attraverso la sua manipolazione.

Ai fini della consumazione del reato si deve verificare la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

È una fattispecie di reato che assume rilievo solo se realizzata in danno della Pubblica Amministrazione. Attualmente è una tipologia di illecito ancora poco frequente.

A.2. Aree a rischio

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con le Amministrazioni Pubbliche; tenuto conto, peraltro, delle attività ritenute più specificamente a rischio, le aree a rischio sono state circoscritte, ai fini del presente Modello, a quelle relative alla partecipazione a procedure competitive o al conseguimento di finanziamenti o contributi; in particolare, quelle di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale le seguenti:

1. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della P.A.;
3. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti Veneto Innovazione S.p.A., quando tali

rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Rischio:

- a) la definizione di specifiche convenzioni con organismi pubblici centrali o locali;
- b) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1. e 2. di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

A ciò si aggiungono le aree a rischio di fenomeni corruttivi mappate nell'Allegato 2 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - cui si rinvia ad integrazione della presente parte speciale - riconducibili alle seguenti macroaree:

1. reclutamento del personale dipendente e conferimento di incarichi di collaborazione;
2. affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure di gara, negoziate o di affidamento diretto e fase esecutiva di lavori, servizi e forniture;
3. emissione da parte della Società di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato;
4. emissione da parte della Società di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato.

A.3. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle Aree a Rischio

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti dell'Organo amministrativo, dirigenti e dipendenti di Veneto Innovazione S.p.A. operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni, consulenti e Partner (di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i Destinatari si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti con la Pubblica Amministrazione per le Aree a Rischio devono essere gestiti in modo unitario, dal Dirigente dell'Area competente;
2. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e

- devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti della Società;
3. gli incarichi conferiti ai Consulenti vanno redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Veneto Innovazione S.p.A.;
 4. i contratti stipulati con i Fornitori nell'ambito delle Aree a Rischio della presente Parte Speciale devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Veneto Innovazione S.p.A.;
 5. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, ad eccezione delle operazioni di piccola cassa nel limite di euro 500,00;
 6. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
 7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

I destinatari della presente Parte Speciale "A" sono altresì tenuti a conformarsi alle procedure di gestione del rischio e a svolgere le attività di verifica previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per arginare il rischio di fenomeni corruttivi, che possono verificarsi nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra Veneto Innovazione S.p.A. e i soggetti privati. Nel Piano sono in particolare indicati:

- i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- gli obblighi dei dipendenti;
- gli obblighi dei Dirigenti che, fermo restando i compiti comuni a tutti i dipendenti, sono anche tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione nella identificazione e nel controllo dei Settori a rischio di corruzione;
- la partecipazione alla gestione del rischio dell'Organismo di Vigilanza.

A.4. Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale

A.4.1. Principi nei rapporti tra Veneto Innovazione S.p.A. e le pubbliche amministrazioni

In relazione ad ogni singola Area a Rischio, vanno rispettati i seguenti principi che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali oppure possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'OdV.

Per ogni singola operazione a rischio, se le caratteristiche della stessa lo richiedono, deve essere compilata dal Dirigente dell'Area competente un'apposita Scheda Operazione da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

1. la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
2. le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'operazione;
3. il nome del Dirigente dell'Area competente dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione di Veneto Innovazione S.p.A.;
4. la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area competente dichiara che è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati;
5. il nome di eventuali soggetti nominati dal Dirigente dell'Area competente a cui - ferma restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono *sub* delegate alcune funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
6. la dichiarazione rilasciata dai soggetti di cui al precedente punto 5. da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati;
7. l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare, per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
- invio dell'offerta non vincolante;
- invio dell'offerta vincolante;
- altri passaggi significativi della procedura;
- garanzie rilasciate;
- esito della procedura;
- conclusione dell'operazione;

per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento;
- passaggi significativi della procedura;

- esito della procedura;
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:

- presentazione delle domande;
- passaggi significativi delle procedure;
- esito delle procedure;
- conclusione dell'operazione;

8. l'indicazione di eventuali Consulenti incaricati ad assistere Veneto Innovazione S.p.A. nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali consulenti, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
9. la dichiarazione con cui i Consulenti del precedente punto 8. dichiarano sono a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
10. l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari);
11. la dichiarazione dei Partner di cui al precedente punto con cui le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge;
12. altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (in via esemplificativa: movimenti di denaro avvenuti nell'ambito della procedura).

Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) deve:

1. informare l'OdV di Veneto Innovazione S.p.A. sull'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda Operazione;
2. tenere a disposizione dell'OdV di Veneto Innovazione S.p.A. la Scheda Operazione e i documenti, aggiornati nel corso dello svolgimento della procedura;

3. informare l'OdV della chiusura dell'operazione. La chiusura va annotata nella Scheda Operazione.

A.4.2. Principi nei rapporti tra Veneto Innovazione S.p.A. e soggetti privati

Per quanto riguarda i fenomeni corruttivi in cui Veneto Innovazione S.p.A. possa trovarsi coinvolta, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, si rinvia alle procedure di gestione del rischio indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in riferimento a ciascuno dei rischi individuati nelle diverse aree di attività della Società.

L'attività, effettuata dai nuclei di *audit*, consiste nella verifica del rispetto delle procedure indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per ciascuna delle procedure mappate nel Piano medesimo. Le verifiche vengono effettuate a campione sulle procedure svolte da ciascuna Area.

Per l'attività di monitoraggio e verifica il Responsabile per la prevenzione della corruzione conta sui dirigenti ai quali già il modello anticorruzione approvato comporta un ruolo di ausilio e di supporto, al fine di dare corso alle necessarie attività.

I nuclei sono costituiti da n. 2 unità, di cui n. 1 con qualifica dirigenziale o esperto esterno, non appartenenti all'ufficio oggetto di verifica e controllo.

L'analisi e mappatura dei rischi, integrata con le attività di verifica da attuare, è allegato al Piano.

Nei contratti con i Consulenti, con i Partner e con i Fornitori è inserita una clausola etica che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Piano di prevenzione della Corruzione, al Codice Etico e di Comportamento, nonché del presente Modello, che deve essere restituita firmata per accettazione dal soggetto interessato.

Identica clausola etica è inserita nei contratti di lavoro subordinato sottoscritti con il personale neoassunto.

Nel caso di violazione dei principi ivi contenuti, il Codice Etico e di Comportamento prevede l'irrogazione di specifiche sanzioni disciplinari, secondo i principi di gradualità previsti nel CCNL applicato nella Società.

Ad ogni Dirigente viene, inoltre, richiesta la compilazione annuale di un'autocertificazione in ordine all'insussistenza di casi di incompatibilità o conflitto di interessi, a norma delle leggi vigenti in materia.

A.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati nei rapporti con la P.A., i compiti di vigilanza dell'OdV sono i seguenti:

- a. emanare e/o proporre che siano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
- una compilazione omogenea e coerente delle Schede Operazioni;
 - i comportamenti da seguire nelle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale "A" e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
 - i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda Operazione;
 - i casi in cui è opportuno utilizzare flussi informativi alternativi alla Scheda Operazione. Tali istruzioni devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b. verificare periodicamente la validità delle clausole *standard* finalizzate all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- c. esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e condurre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. esaminare la relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed ogni altra segnalazione proveniente dallo stesso;
- e. informare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di eventuali fenomeni corruttivi emersi nell'ambito delle attività aziendali.

Parte Speciale “B”

Reati contro la fede pubblica

B.1. I delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Il reato di falso nummario è un reato che mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete e ha lo scopo di tutelare la regolarità della circolazione monetaria. È un reato diretto a tutelare la legalità della circolazione monetaria.

È punita sia la sola contraffazione, sia la spendita della moneta. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Il D.Lgs. n. 125/2016 ha esteso l'ambito applicativo della norma a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

La fattispecie mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete. La modificazione del valore può realizzarsi sia mediante un aumento, sia mediante una diminuzione del valore stesso. La prima ipotesi è prevista dall'art. 453 c.p., la seconda invece, è presa in considerazione dal presente articolo.

Presupposto di entrambe le fattispecie è l'esistenza di una moneta genuina, poiché solo essa ha un valore che può essere alterato, in quanto valore intrinseco.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Il reato di cui all'art. 455 c.p. configura una fattispecie plurima che si realizza con l'introduzione nel territorio dello Stato o con l'acquisto e la detenzione di monete contraffatte ed alterate ovvero con la spendita e/o la messa in circolazione di siffatte monete, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 453 e 454 c.p.-

Non occorre la messa in circolazione della moneta, è sufficiente la sola detenzione o l'acquisto al fine della messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

L'articolo 457 c.p. reprime i fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede. Il delitto presuppone la ricezione di monete false in buona fede, la consapevolezza della loro falsità e la successiva spendita o messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o

messa in circolazione di valori di bollo falsificati

La condotta incriminata dalla norma consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione nel territorio dello stato di valori bollati falsificati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Fattispecie finalizzata alla repressione di fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Scopo della norma è quello di punire come autonomi titoli di reato condotte integranti il tentativo delle fattispecie richiamate dall'art. 459 c.p. (c.d. anticipazione della soglia della punibilità).

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

La fattispecie mira a reprimere i fenomeni connessi all'alterazione della filigrana, sanzionando la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici e dati o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

La norma mira a reprimere i fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

B.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L'esame del complesso delle attività aziendali porta ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falso nummario sopra indicati.

A tale riguardo, comunque, l'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. farà le opportune valutazioni sull'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “C”

Reati societari

C.1. I reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-ter del Decreto introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione a reati in materia societaria previsti dal Codice civile, così come modificati dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017.

La predisposizione del Modello Organizzativo e la costituzione dell'OdV, oltre ad assumere in sede processuale un'importante valenza della volontà dell'Ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può effettivamente assicurare la trasparenza delle procedure e dei processi interni alla Società e, dunque, maggiori possibilità di controllo.

I soggetti attivi del reato saranno individuati nello specifico della singola fattispecie.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

L'art. 2621 c.c. punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Relazioni sono qualsiasi rapporto in forma scritta o orale con cui il soggetto qualificato rende conto di un'attività svolta.

Costituisce Comunicazione Sociale qualsiasi comunicazione, che non rientra nelle categorie delle relazioni e i bilanci, relativa alla costituzione o alle condizioni economiche della società. Si tratta di comunicazioni dirette a chiunque (soci e pubblico), purché fatte da organi sociali. Non rientrano le comunicazioni inter-organiche.

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali anche se oggetto di valutazioni, nonché l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La fattispecie ricorre anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore – nei soci o nel pubblico – in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto.

Affinché la fattispecie delittuosa sia integrata, non è necessario un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

L'art. 2621-*bis* c.c. prevede una fattispecie attenuata per il caso che i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta o per false comunicazioni sociali relative a società che non superano i limiti indicati all'art. 1, comma 2, del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare).

È esclusa dall'art. 2621-*ter* c.c. punibilità qualora il fatto possa ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., alla luce dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci e ai creditori conseguente ai fatti di cui all'art. 2621 e 2621-*bis* c.c.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

La norma sanziona le medesime condotte previste dall'art. 2621 c.c., commesse da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

A tali società sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto

Le condotte illecite di falso in prospetto, originariamente punite dall'art. 2623 c.c., sono ora sanzionate, con alcune differenze, quali innanzitutto la limitazione della nuova fattispecie alle sole società quotate, dall'art. 173-*bis* TUF.

Va precisato che l'art. 25-*ter* del D.Lgs. n. 231/2001 continua attualmente a richiamare l'abrogata norma civilistica, mentre non fa alcun riferimento al reato introdotto dalla Legge n. 262/2005.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Tale reato è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Il reato consiste, occultando documenti o con altri idonei artifici, nell'impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329,00), l'altra di natura

penale (reclusione fino a 1 anno e si procede a querela della persona offesa). È questa seconda ipotesi che rileva per la responsabilità del Decreto.

Il soggetto attivo dell'illecito sono gli amministratori (reato proprio).

Il fatto deve essere realizzato nell'interesse della società.

La condotta sanzionata è la condotta illecita degli amministratori. L'elemento oggettivo è costituito da qualsiasi comportamento (commissivo o omissivo) con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale o dei soci o della società di revisione.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo generico (non rilevano i fini per i quali è stata posta in essere la condotta illecita).

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Ipotesi di reato che punisce le condotte degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

È una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione escludendo il concorso necessario.

Resta tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in forza del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie di reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite.

L'articolo contiene la previsione "*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato*". L'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare un reato più grave (l'appropriazione indebita ex art. 646 c.p.).

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve escludendo il concorso necessario. Rimane, però, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli Amministratori. L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

La fattispecie di reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali emesse dalla società (o dalla società controllante) da parte degli amministratori fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio, rispetto al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Fattispecie di reato che prevede che gli amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni con altra società, procurino un danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno.

La fattispecie delittuosa, procedibile a querela della persona offesa, è diretta a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

La condotta delittuosa consiste nell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del membro del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società, che deve essere quotata, ove lo stesso opera. La comunicazione, ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c., deve essere indirizzata agli altri amministratori e al collegio sindacale per la valutazione della convenienza dell'operazione per la società.

Il reato si consuma quando dalla mancata comunicazione derivano danni alla società o a terzi. Si tratta di reato di danno.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

La fattispecie delittuosa prevista dall'art. 2632 c.c. è integrata da una serie di condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Si tratta di reato, procedibile d'ufficio. L'articolo mira alla tutela della effettività ed integrità del capitale sociale.

Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei Liquidatori

La fattispecie di reato consiste nella ripartizione, da parte dei liquidatori, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori. È prevista la procedibilità a querela.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori. La norma mira a tutelare i creditori in sede di liquidazione.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

La fattispecie è volta a sanzionare, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi, anche per interposta persona, sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si tratta di un reato proprio: può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci, dai liquidatori della società e da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita altre funzioni direttive.

La norma estende la punibilità alla condotta di colui che, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

E' sanzionato chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

È altresì punita la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché di chi svolga in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea

L'ipotesi di reato consiste nel compimento di atti simulati o fraudolenti determinando una

maggioranza in Assemblea (che altrimenti non si sarebbe avuta), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

È necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La fattispecie di aggioaggio incrimina le condotte di diffusione di notizie false di realizzazione di operazioni simulate od altri artifizii concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 262/2005, l'applicazione della fattispecie è limitata agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La condotta deve essere qualificata dalla concreta idoneità a determinare uno dei due eventi di pericolo. Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza

L'art. 2638 c.c. (nell'attuale formulazione introdotta dalla L. n. 262/2005) contempla, ai commi 1 e 2, due fattispecie delittuose di carattere generale, volte a tutelare la funzione di controllo delle autorità deputate alla vigilanza sull'andamento del mercato.

La prima (false comunicazioni) configura un reato di pericolo, di pura condotta a dolo specifico, che può essere realizzato con una duplice condotta: a) esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, b) occultamento con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

Le comunicazioni rilevanti sono quelle previste in base alla legge, dunque non solo quelle imposte dalla legge, ma, più in generale, qualsiasi comunicazione relativa a richieste formulate dall'autorità, nella legittima applicazione delle prerogative e di poteri ad essa conferiti *ex lege*.

La seconda fattispecie (ostacolo alla vigilanza) è un delitto di evento a forma libera, incentrato sul risultato di ostacolo delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma (attiva o omissiva) realizzato.

Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi.

Soggetti attivi di entrambe le fattispecie sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i Liquidatori.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare tra i reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto n. 231 è stato inserito dal D.Lgs. 2.3.2023, n. 19.

Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera. In particolare, l'art. 29 del D.Lgs. n. 19/2023 stabilisce che, su richiesta della società italiana partecipante a una fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

L'art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023 punisce chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

C.2. Aree a rischio

Con riguardo ai reati societari, le caratteristiche di Veneto Innovazione S.p.A. inducono ad escluderne una parte cospicua. Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C", le seguenti:

1. predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Veneto Innovazione S.p.A., anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile;
2. gestione dei rapporti con l'Organismo di revisione;
3. predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di cui al precedente punto 1. e relativi a Veneto Innovazione S.p.A.);
4. predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (esempio: Autorità nazionale anticorruzione);
5. gestione dei rapporti con altre società, potenzialmente disposte ad offrire denaro o altre utilità in cambio di condotte che creino nocumento a Veneto Innovazione S.p.A.

C.3. Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Organo amministrativo, Dirigenti e Dipendenti di Veneto Innovazione S.p.A., operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori Esterni, Consulenti e Partner, siccome definiti nella Parte Generale (di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra indicati si attengano - nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in

considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Societari.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner devono attenersi per la corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico;
- Documento Programmatico sulla Sicurezza per la gestione ed il trattamento dei dati personali ed informazioni riservate;
- principi contabili e le istruzioni operative per la redazione dei bilanci;
- Piano di prevenzione della Corruzione;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in Veneto Innovazione S.p.A..

Ai Consulenti e ai Partner va resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico.

La presente Parte Speciale dispone a carico degli Esponenti Aziendali, dei Consulenti e dei Partner, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi alle seguenti regole e principi generali di condotta:

1. astenersi da comportamenti idonei ad integrare i Reati sopra descritti;
2. astenersi da comportamenti che, sebbene non risultino idonei a costituire fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali al fine di fornire al socio ed al pubblico in generale, un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Veneto Innovazione S.p.A.

Con riguardo al presente punto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Veneto Innovazione S.p.A.;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Veneto Innovazione S.p.A.;

4. osservare tutte le norme a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In relazione al presente punto, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni di Veneto Innovazione S.p.A. fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- operare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

5. astenersi dall'intrattenere rapporti con soggetti terzi interessati a recare danno a Veneto Innovazione S.p.A. mediante l'offerta di denaro o altra utilità.

In particolare, è fatto divieto di:

- accettare denaro, regalie o altre utilità da parte di soggetti estranei alla Società;
- ricevere promesse, raccomandazioni o pressioni da parte di soggetti terzi, senza darne immediata comunicazione ai propri superiori o all'OdV qualora a ricevere le pressioni siano i vertici aziendali;

6. assicurare il regolare funzionamento di Veneto Innovazione S.p.A. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In relazione al presente punto, è fatto divieto:

- tenere comportamenti che impediscano o comunque ostacolino, mediante

l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dell'Organismo di revisione;

- compiere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

7. astenersi dal compiere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

In ordine al presente punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;

8. procedere con tempestività, correttezza e completezza con tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In relazione al presente punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione: a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore; b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Veneto Innovazione S.p.A.;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione, quali: espressa opposizione; rifiuti pretestuosi; comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

C.4. Principi procedurali

C.4.1. Principi procedurali nelle singole operazioni a rischio

I principi che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo 3.2.)

gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare nelle procedure e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'OdV sono i seguenti:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità economica devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
3. nel caso in cui a Veneto Innovazione S.p.A. vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV, che esprimerà il proprio parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
4. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi e aggiornati, per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi.

C.4.2. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione avviene sulla base di specifiche prescrizioni aziendali in materia, che:

- determinano con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni ad eventuali consulenti esterni, responsabili di redigere il bilancio completo attraverso un insieme di procedure che permettono la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che trasmettono e ricevono i dati;
- prevedono obbligo per i responsabili che trasmettono i dati e le informazioni necessari all'elaborazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni;
- stabiliscono l'obbligo da parte del Dirigente dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse.

C.4.3. Contratti

Nei contratti con i Consulenti e i Partner deve essere inserita apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del presente Modello.

C.5. Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Veneto Innovazione S.p.A., nonché quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti e delle prescrizioni aziendali all'uopo predisposte, che disciplinano le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni ed i meccanismi di coordinamento con la struttura Veneto Innovazione S.p.A.

A fianco del rispetto delle leggi e delle procedure esistenti soprarichiamate, deve essere assicurata l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

1. programma di informazione-formazione periodica, dell'Organo amministrativo e dell'OdV, sulle norme in materia di reati ed illeciti amministrativi a tutela del capitale sociale, particolarmente in occasione di eventuali mutamenti di disciplina;
2. istituzione di procedure interne con disposizioni in grado di garantire l'osservanza della disciplina in materia di normativa societaria e di informative a capo dell'OdV che consentano il controllo ed il rispetto delle regole e delle procedure aziendali.

C.6. Regolare funzionamento della società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali, sono stabilite le seguenti regole:

1. diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che sia l'Organo amministrativo, sia tutti i dipendenti, possano fornire all'OdV la massima collaborazione;
2. attivazione di un programma di formazione-informazione o aggiornamento periodico dell'intera organizzazione aziendale sui reati o illeciti amministrativi in materia societaria.

C.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di Reati societari sono:

con riguardo al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole comportamentali ed i principi per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Enti proposti o da qualsiasi

dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di Reati societari, con cadenza periodica, all'Organo amministrativo.

Qualora dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale "C", la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'OdV dovrà riferire tempestivamente all'Organo amministrativo al quale compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'OdV riferisca all'Assemblea dei Soci.

Parte Speciale “D”

Reati tributari

D.1. I reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione a reati in materia tributaria previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La summenzionata fattispecie di reato punisce, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, mediante il ricorso a fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti.

In questa ipotesi la punibilità del fatto non è subordinata al raggiungimento di alcuna soglia di evasione.

Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Il suddetto delitto presuppone che la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione.

Per la realizzazione della fattispecie incriminatrice è necessario che l'evasione sia superiore a euro 30.000,00 e che l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a un milione e cinquecentomila euro.

Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione infedele

L'art. 4 punisce, fuori dei casi previsti dai precedenti articoli 2 e 3, chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni-

Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 Omessa dichiarazione

La norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non

presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La fattispecie in rubrica punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

La condotta sanzionata dall'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie. Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 Indebita compensazione

Al primo comma è punito chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Con il comma 2 è punito chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La fattispecie criminosa punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, se di ammontare complessivo superiore a euro 50.000, alieni simulatamente ovvero compia altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve rivolgersi un'attuale o futura esecuzione forzata, tale da produrre l'effetto della sottrazione al pagamento dell'imposta o della sanzione.

D.2. Aree a rischio

Diversamente da altre fattispecie di reato, i reati tributari sono potenzialmente pervasivi, pur

essendo il relativo rischio di commissione piuttosto ridotto in una società a partecipazione pubblica totalitaria, quale Veneto innovazione S.p.A., soprattutto dal lato della fatturazione attiva, essendo le entrate di Veneto Innovazione S.p.A. costituite principalmente dagli introiti delle convenzioni con la Regione Veneto.

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, con riguardo alla presente parte Speciale “D”, le seguenti:

1. gestione delle fasi di fatturazione e pagamento;
2. la gestione di documenti;
3. la gestione dei rapporti con altri soggetti potenzialmente disposti a creare fatture per operazioni inesistenti.

D.3. Principi generali di comportamento

Ad ogni modo, La Società per minimizzare i rischi delle principali condotte in cui si sostanziano i reati tributari anche dal lato passivo (ad es. creazione di fatture per operazioni inesistenti, distruzione od occultamento di documenti, ecc.) segue le seguenti procedure:

- controllo dei documenti;
- gestione degli archivi aziendali;
- gestione delle fasi di fatturazione e pagamento;
- gestione dei flussi informativi tra dirigente preposto, organismi di corporate governance e funzioni aziendali;
- predisposizione e presentazione delle proposte degli atti deliberativi da sottoporre all’approvazione degli organi societari.

Inoltre, nello svolgimento del processo in esame, i Destinatari del presente Modello devono conformarsi ai presenti principi:

- principio di legalità, con pedissequa osservanza delle vigenti norme legislative, regolamentari di riferimento, nonché dei principi etici, di integrità, e delle procedure interne esistenti;
- principio di correttezza e trasparenza, a garanzia dell’integrità e della reputazione delle parti;
- principio di precauzione, specie con riferimento al verificarsi di incidenti con coinvolgimento del personale di Veneto Innovazione S.p.A. o di terzi;
- tracciabilità e documentazione delle attività espletate, con particolare riferimento alla gestione dei flussi di cassa e degli adempimenti fiscali.

D.4. Separazione dei compiti

La Società è dotata di procedure interne idonee a minimizzare il rischio per la commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale.

Quando, per la specifica natura del servizio o per altra circostanza da valutarsi in relazione al caso concreto, appaia probabile, o comunque ragionevole, un sensibile innalzamento della soglia di rischio per la commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale, il soggetto incaricato a svolgere l'attività in questione è tenuto a comunicare all'OdV le circostanze per cui ritiene probabile e/o ragionevole un innalzamento del rischio dei reati di cui sopra.

L'OdV, ricevuta la comunicazione e valutate le circostanze, adotterà e comunicherà le cautele ritenute, nel caso di specie, più idonee a scongiurare la commissione delle condotte delittuose, avendo particolare riguardo al principio di segregazione e separazione dei compiti.

D.5. Il sistema dei controlli

D.5.1. Il sistema in linea generale

L'attività di tenuta della contabilità viene svolta nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, delle norme del Codice di Comportamento, dei valori e delle politiche della Società, delle regole contenute nel Modello e nei protocolli attuativi dello stesso.

Il sistema dei controlli, adottato dalla Società con riferimento ai reati in materia tributaria prevede per le attività suindicate:

- principi di controllo "general", presenti in tutte le attività sensibili;
- principi di controllo "specifici", applicati alle singole attività sensibili.

D.5.2. Principi di controllo generali

Veneto Innovazione S.p.A. considera come principi di controllo generali le seguenti regole poste a fondamento dei comportamenti di tutto il personale che agisce per la Società stessa.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (e richiamate dall'art. e 25-quinquiesdecies del Decreto); è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente Parte Speciale.

D.5.3. Principi di controllo specifici

I principi di controllo di carattere specifico sono:

- disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale

segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di un macro-processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi.

D.6. Compiti dell'organismo di vigilanza

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, specie con riferimento ai reati indicati nella presente Parte Speciale, la Società si è dotata di un sistema di reporting in grado di assicurare un costante ed effettivo flusso di informazioni.

Parte Speciale “E”

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

E.1. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. n. 231/2001)

In vigore dal 28.1.2003

Art. 270-*bis* c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Si tratta di reati a tutela della personalità interna dello Stato con specifico riferimento agli interessi politici relativi alla vita dello Stato nella sua essenza e unitarietà, sia nei rapporti interni che internazionali.

Reato che può essere commesso da qualunque soggetto.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è la personalità interna dello Stato, unitamente alla vita e all'incolumità individuale.

Il reato si consuma con la realizzazione di atti idonei a ledere la vita e l'incolumità degli individui.

Art. 289-*bis* c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

L'oggetto giuridico della fattispecie è la personalità interna dello Stato, in relazione alla sicurezza dell'ordine costituzionale unitamente alla libertà della persona e alla vita dei cittadini.

Il delitto viene definito di pericolo presunto e si consuma con la privazione della libertà personale.

Gli articoli sopra citati rappresentano solo una parte delle fattispecie in grado di realizzare i c.d. delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Tale ambito di indagine risulta infatti costituito da innumerevoli leggi speciali che definiscono altrettante fattispecie di reato (ad es. la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.)

E.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L'esame del complesso delle attività della Società ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

A tale riguardo, l'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “F”

**Delitti contro la personalità
individuale e
razzismo e xenofobia**

F.1. I delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quater*.1, 25-*quinquies* D.Lgs. n. 231/2001)

Testo: in vigore dal 2.2.2006

Art. 583-*bis* c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La fattispecie è diretta alla repressione di condotte lesive degli apparati connessi alla funzione sessuale, pertanto, gravemente pregiudizievoli dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo, della sua dignità umana, nonché della stessa vita sociale.

Basta la cosciente e volontaria realizzazione delle condotte produttive delle mutilazioni, prescindendo dalle finalità perseguite in concreto dal reo.

È richiesto il dolo specifico per le fattispecie di cui al secondo comma e per le altre ipotesi aggravate previste dal terzo comma, richiedendosi in tali casi che, unitamente alla cosciente e volontaria realizzazione della condotta, la stessa deve essere finalizzata, rispettivamente, alla menomazione delle funzioni sessuali ed al lucro.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

È punito non solo la riduzione in schiavitù o in servitù, ma anche al mantenimento in tale stato. Inoltre, è punito sia l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, sia la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

L'obiettivo è assicurare una rafforzata protezione dello *status libertatis* individuale, ossia, quel complesso di condizioni necessarie allo svolgimento delle attività consentite per la libera esplicazione della libertà umana, che il nostro ordinamento tutela attraverso la repressione di condotte dirette ad instaurare rapporti di soggezione-padronanza idonei a ridurre l'essere umano al valore di una cosa.

Art. 600-*bis* c.p. Prostituzione minorile

La fattispecie è volta a tutelare la libertà, la personalità e l'integrità psico-fisica del minore, intesa come diritto ad una crescita fisica, psichica e sociale, secondo il suo naturale sviluppo. Soggetto passivo del reato è il minore degli anni 18, indipendentemente dal sesso.

Art. 600-*ter* c.p. Pornografia minorile

Al pari della fattispecie di cui al precedente art. 600-*bis* c.p., la norma di cui all'articolo in rubrica mira alla tutela della libertà e dell'integrità psico-fisica del minore, intesa quale diritto inviolabile alla crescita senza impedimenti e secondo il suo naturale sviluppo.

Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

La fattispecie in esame è posta a tutela della libertà del minore ed è indirizzata a preservarne l'identità psico-fisica.

Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale

È incriminata la pornografia virtuale, estendendo la portata degli artt. 600-ter e 600-quater (ma con una diminuzione di un terzo della pena) anche all'ipotesi che il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

L'art. 600-quinquies c.p. reprime le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Con l'art. 601 c.p. è punito chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al comma 1 del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente

La norma punisce chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. La formula normativa utilizzata è molto ampia e vale a ricomprendere sia le condotte a titolo oneroso, sia quelle a titolo gratuito, commesse non solo da colui che sia il venditore o l'acquirente, ma anche da soggetti terzi che intervengano in qualsiasi fase del traffico degli organi.

Sono punite anche le condotte di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci aventi il medesimo fine.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Il delitto punisce chiunque acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. Ai fini della configurabilità del delitto di acquisto di schiavi, nella attuale formulazione, le condotte ivi descritte debbono comunque essere caratterizzate dal

perseguimento di fini utilitaristici da conseguire mediante la realizzazione di condizioni caratterizzate dalla compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, così che quest'ultimo risulti trasformato in semplice oggetto di sfruttamento economico o sessuale.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al precedente numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Sono individuati quali indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

La Legge 20.11.2017, n. 167, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-terdecies, rubricato "Razzismo e xenofobia", elevando a reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 13.11.1975, n. 654.

La norma mira a prevenire il concreto pericolo di diffusione dell'odio, fondato, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12.7.1999, n. 232. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1.3.2018, n. 21, dal 6.4.2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione ovvero istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La norma vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi chiunque partecipi a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza

alla loro attività ovvero promuova o diriga i medesimi.

F.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L'esame del complesso delle attività della Società ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei delitti contro la personalità individuale e razzismo e xenofobia.

A tale riguardo, l'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “G”

Abusi di mercato

G.1. Gli abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

La fattispecie delittuosa in esame ha ad oggetto il fenomeno noto come “*insider trading*” introdotto dalla L. n. 157/1991. Le prime modifiche sono state introdotte con l’art. 180 del D.Lgs. n. 58/1998, revisionato con la L. n. 62/2005.

Il reato in esame si configura come reato proprio essendo realizzabile solo da soggetti espressamente qualificati. Si tratta di soggetti che si trovano in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organo di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente; della partecipazione al capitale dell’emittente, dell’esercizio dell’attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio; ovvero della preparazione o esecuzione di attività delittuose, e in ragione di tali posizioni qualificate realizzino talune delle condotte previste dalla norma. Ulteriori differenze introdotte dalla nuova disciplina si rinvengono nell’inasprimento delle azioni penali detentive.

Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 Manipolazione del mercato

Il reato previsto dalla norma riprende la fattispecie descritta dall’illecito penale di aggioaggio prevista dall’art. 2637 c.c. La disposizione ricalca sostanzialmente quanto previsto nella disposizione codicistica, che permane nel Codice civile per fattispecie concernenti strumenti finanziari non quotati. L’elemento innovativo è rappresentato dall’apparato sanzionatorio, con l’incremento della sanzione penale e l’aggiunta della multa.

G.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L’esame del complesso delle attività della Società ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei delitti di abusi di mercato.

A tale riguardo, l’Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l’eventuale estensione del descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “H”

Reati in materia di sicurezza del lavoro

H.1. La tipologia di reati in materia di sicurezza del lavoro (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 589 c.p. e 590 c.p. Omicidio colposo e lesioni personali colpose

La legge n. 123/2007 ha introdotto l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona, mentre al secondo comma aumenta la pena se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lo stesso concetto lo esprime l'art. 590 c.p. che punisce chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale e aggrava la pena se i fatti lesivi (gravi o gravissimi) sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La colpa può essere generica (determinata da negligenza, imprudenza o imperizia) o specifica (quando non si osservano: leggi, regolamenti, ordini o discipline).

L'evento criminoso non è voluto dall'agente (anche se potrebbe essere solo previsto, ma mai voluto), cionondimeno si verifica per una sorta di "disattenzione o superficialità" nella gestione delle situazioni o per la violazione di norme, in questo caso di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale responsabilità interessa normalmente tutti i datori di lavoro, dal momento che gli stessi sono tenuti ad una assoluta osservanza delle disposizioni di legge, sia al compimento di azioni doverose, sia all'inosservanza di divieti di agire, secondo modalità che potrebbero rappresentare fonte di rischio per il lavoratore.

H.2. Il Sistema di Gestione della Sicurezza già adottato da Veneto Innovazione S.p.A.

H.2.1 Premesse

Veneto Innovazione S.p.A. con l'adozione del presente Modello ha tenuto conto di quanto il legislatore ha prescritto con l'art. 30 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (del T.U. sulla sicurezza), in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare, la norma prevede che il Modello di Organizzazione e di Gestione, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli Enti, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La stessa norma prevede, in sede di prima applicazione, che i Modelli di Organizzazione Aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI - INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumano conformi ai requisiti di cui alla norma in parola per le parti corrispondenti. Veneto Innovazione S.p.A., a suo tempo, si è dotata di idoneo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), aggiornato secondo quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'art. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

H.2.2. Politica per la Sicurezza di Veneto Innovazione S.p.A.

Vengono qui sommariamente richiamati i contenuti relativi al Documento di Valutazione dei Rischi adottato e le relative procedure di prevenzione, in vigore presso Veneto Innovazione S.p.A., che nel loro insieme costituiscono appunto il Sistema di Gestione della Sicurezza adottato.

In particolare, detti documenti contengono:

1. le relazioni sulla valutazione dei rischi derivanti dalle attività svolte dagli addetti dipendenti della Veneto Innovazione S.p.A.;
2. l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della valutazione di cui al precedente punto 1.;
3. il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate per ogni singolo rischio lavorativo e per l'intera attività aziendale;
4. le procedure per la gestione delle misure di prevenzione e per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza quali: coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori, loro informazione e formazione, gestione del riesame e delle non conformità rilevate.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è depositato presso la sede di Veneto Innovazione S.p.A., è accessibile e rimane a disposizione dei dipendenti, dei loro Rappresentanti per la sicurezza (RLS), degli organismi ispettivi e di controllo territorialmente competenti, nonché dell'OdV.

Il Sistema prevede di sviluppare, revisionare ed implementare i Piani per la Sicurezza dei propri dipendenti, dei soggetti estranei, anche in funzione della protezione dell'ambiente, in modo tale da assicurare che:

- il rischio di incidenti, inteso come combinazione della probabilità di occorrenza e della gravità degli effetti, sia il minimo ragionevolmente perseguibile con l'attuale stato della conoscenza tecnica e tecnologica;
- venga garantito il rispetto delle leggi vigenti in materia, le norme, le specifiche e gli standard nazionali ed internazionali;
- sia seguita, puntualmente, l'evoluzione legislativa e normativa in tema di sicurezza ed ambiente e sia assicurato tempestivamente l'adeguamento alle nuove prescrizioni;

- si possa dimostrare il costante impegno in tema di tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, sia nei riguardi delle Autorità che della popolazione;
- tutti i dipendenti siano informati, formati ed addestrati ad operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con le attività;
- vengano introdotte e comunque assicurate procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente politica anche attraverso la conduzione di auditing volti alla verifica dell'efficienza e dell'adeguatezza delle misure adottate per la gestione di situazioni di emergenza;
- vi sia la predisposizione di misure atte a garantire che tutte le imprese che lavorano all'interno o per conto di Veneto Innovazione S.p.A. adottino comportamenti/prassi e procedure coerenti con i principi definiti nella presente politica.

H.2.3. Obiettivi della valutazione dei rischi

L'obiettivo di carattere generale della Valutazione dei Rischi, che sta alla base del Documento di Valutazione (DVR), in Veneto Innovazione S.p.A. alla data di adozione del presente Modello, consiste nel permettere all'Organo amministrativo, ai Dirigenti, ai Preposti incaricati del Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e dei suoi collaboratori, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e ai Dipendenti di Veneto Innovazione S.p.A. di assumere le necessarie iniziative, misure e provvedimenti atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questi provvedimenti, previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., comprendono:

- prevenzione dei rischi professionali;
- informazione dei lavoratori;
- formazione dei lavoratori;
- organizzazione dei mezzi per porre in atto i provvedimenti necessari.

H.2.4. Ulteriori temi di Politica per la Sicurezza di Veneto Innovazione S.p.A.

La Politica per la Sicurezza di Veneto Innovazione S.p.A., oltre a tenere conto delle norme del Codice Etico e delle linee di condotta contenute nella Sezione Generale di questo Modello, si caratterizza anche per le seguenti ulteriori attività:

- individuazione formale dei soggetti delegati in materia di sicurezza e relativa informazione-formazione;
- auditing interni straordinari su applicazione del Decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- informazione e formazione dei dipendenti siano essi neoassunti o che abbiano subito un cambio di mansione lavorative con oggetto la sicurezza e la salute sul lavoro; con periodicità vengono eseguiti altresì eseguiti corsi di aggiornamento per la gestione delle possibili emergenze (lotta agli incendi, primo soccorso);
- documentazione d'Informazione accessibile a tutti i dipendenti, in particolare:
 - a) informazione, rischi di mansione e misure preventive;
 - b) nota informativa e rischi connessi all'attività d'ufficio;

c) tutela della gravidanza e valutazione dei rischi connessi alla mansione.

H.3. Agenti chimici, fisici e biologici

L'azienda non usa agenti chimici, biologici e di tipo fisico.

Annotazione 2020:

- con la pandemia del virus Sars Cov2, è stato redatto un protocollo conforme al protocollo condiviso con le parti sociali del 24.4.2020 applicando tutte le misure previste.

Annotazione 2021:

- con la pandemia del virus Sars Cov2, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro è stato chiesto ai sensi del D.L. 22.4.2021, n. 52 e del D.L. 21.9.2021, n. 127, il possesso e l'esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 (green pass).

H.4. Obblighi giuridici dell'art. 30 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Con riferimento agli specifici obblighi giuridici richiamati dal T.U. sulla sicurezza, viene precisato quanto segue.

H.4.1. Standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Per ciò che riguarda le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici (rumore e vibrazioni), biologici e campi magnetici si rinvia alla valutazione in essere dei singoli rischi; in particolare, per quanto riguarda i singoli rischi, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi e alle schede di sintesi dei rischi per mansione, depositati presso la sede di Veneto Innovazione S.p.A. in Venezia, Via Cà Marcello 67/D, a disposizione di tutti i Dipendenti.

H.4.2. Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

In materia di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione si rinvia ai relativi documenti.

H.4.3. Attività di natura organizzativa: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Per quanto riguarda:

- emergenze e primo soccorso: è stata realizzata una specifica documentazione e sono stati nominati, formati e addestrati gli addetti al primo soccorso, all'antincendio e all'evacuazione.

Con periodicità sono effettuate le prove di evacuazione e viene redatto specifico verbale.

Veneto Innovazione S.p.A. provvede ad una corretta manutenzione-conservazione della segnaletica di sicurezza di sicurezza, delle uscite di emergenza e dei presidi antincendio; la verifica periodica degli estintori e delle uscite di emergenza sono attività date in appalto a imprese esterne qualificate. Veneto Innovazione S.p.A. raccoglie in appositi registri le evidenze di tutti i controlli effettuati. L'Ufficio amministrazione gestisce ed archivia i documenti;

- riunioni periodiche: si svolgono regolarmente le riunioni con i RLS.

H.4.4. Attività di sorveglianza sanitaria

Veneto Innovazione S.p.A. attua quanto previsto ai sensi del Titolo I, Capo III, sezione V del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ("Sorveglianza sanitaria").

Il Medico Competente collabora con il Datore di lavoro nella redazione del documento di valutazione dei rischi e, almeno una volta all'anno, effettua un sopralluogo nei luoghi di lavoro, redigendo apposita relazione.

Il Medico Competente programma ed aggiorna la sorveglianza sanitaria sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, tenendo conto anche dei successivi aggiornamenti, definendo la periodicità dei controlli e la tipologia di esami da effettuare in un protocollo sanitario che provvede a trasmettere all'azienda per la pianificazione delle visite mediche.

Ogni lavoratore è sottoposto a visita medica di idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa, successivamente la visita di idoneità viene ripetuta periodicamente secondo quanto prescritto dal protocollo sanitario redatto dal Medico Competente.

H.4.5. Attività di informazione e formazione dei lavoratori

A partire dal suo ingresso in azienda e, successivamente, nel corso di tutta la sua esperienza lavorativa in Veneto Innovazione S.p.A., ogni lavoratore riceve una formazione in materia di salute e sicurezza.

H.4.6. Vigilanza sul rispetto di procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. Verifiche periodiche di applicazione ed efficacia delle procedure adottate.

La sorveglianza e vigilanza viene effettuata da parte del Datore di lavoro, che, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione effettua un controllo tecnico-operativo o di primo grado.

Veneto Innovazione S.p.A. provvede ad aggiornare le procedure, le disposizioni aziendali e i regolamenti adottati qualora emergano delle carenze nella prevenzione dei reati. D'altro canto, egli adotta i necessari provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle leggi o delle regole aziendali.

Tutte le attività di vigilanza sono opportunamente registrate e archiviate.

H.5. Affidamento di lavori in appalto

Nel caso di lavori in appalto e le imprese appaltatrici si trovino a lavorare presso i locali contemporaneamente con lo svolgimento delle normali attività di Veneto Innovazione S.p.A., la Società redige apposito DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi della normativa vigente, verificando preventivamente i requisiti delle imprese e richiedendo tutta la documentazione necessaria, in particolare per quanto concerne gli aspetti di sicurezza sul lavoro. La relativa documentazione è archiviata presso l'Ufficio amministrazione.

H.6. Mansioni esposte a rischi specifici

L'attività dal personale di Veneto Innovazione S.p.A. è di tipo amministrativo. Non vi sono mansioni esposte a rischi specifici.

H.7. Formalizzazione delle attività svolte

Tutta l'attività svolta è formalizzata con la redazione di verbali di riunione, incontri formativi/informativi; la documentazione viene raccolta in appositi archivi, cartacei o elettronici; i documenti sono conservati a cura dell'RSPP/Ufficio amministrazione, che provvede ad archiviare sul server aziendale i documenti di interesse del personale.

Tutte le nomine sono formalizzate al personale interessato e una copia delle stesse, firmata per accettazione, è custodita presso l'Ufficio amministrazione.

H.8. Riesame

Il Datore di lavoro svolge periodicamente e ad evento un riesame coinvolgendo il personale interessato, per analizzare la gestione delle non conformità verificatesi (ad es. infortuni e mancati infortuni) e le conseguenti azioni preventive/correttive da adottare, eventuali adeguamenti ad aggiornamenti normativi, verificare lo stato di avanzamento del piano di miglioramento e degli interventi programmati.

Veneto Innovazione S.p.A., con l'ausilio del personale aziendale, provvede quindi ad aggiornare il piano di miglioramento con nuovi obiettivi e traguardi, definendo tempi, risorse e responsabilità, assumendo le necessarie iniziative affinché quanto stabilito sia compreso e attuato a tutti i livelli, incaricando allo scopo persone competenti e diligenti per l'esecuzione dei vari compiti.

H.9. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione nella segnalazione di anomalie o criticità.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da: Organo amministrativo, Dirigenti, RSPP, Delegati in materia di sicurezza, Preposti, RLS, Dipendenti di Veneto Innovazione S.p.A., nonché da Collaboratori esterni, Consulenti e Partners. Ad integrazione delle procedure già esistenti nei Documenti che definiscono il Sistema di gestione della sicurezza, il Datore di lavoro adotta l'ulteriore procedura di gestione delle informazioni in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori e di segnalazione delle anomalie, delle non conformità e delle criticità da parte dei soggetti destinatari.

Tali segnalazioni, per fatti direttamente rilevati dai Dipendenti nell'ambiente di lavoro andranno comunicate, senza ritardo al Dirigente, che verificherà il tipo e al grado di anomalia, informerà l'Organo amministrativo, l'RSPP e, se del caso, l'OdV e adotterà le necessarie misure provvisoriale urgenti.

Qualora il RSPP constati personalmente la sussistenza di un'anomalia rispetto alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori o una situazione di pericolo di particolare gravità, oltre ad assumere le più opportune determinazioni in ordine alle misure da adottare, segnalerà le stesse direttamente, in relazione al grado di importanza del problema e/o alla natura e gravità del pericolo, al Dirigente, all'Organo amministrativo e, se del caso, all'OdV, avendo cura di indicare le soluzioni più adeguate.

Nella valutazione delle gravità delle anomalie terrà conto dei contenuti di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso di mancato adeguamento alle misure indicate da parte del Datore di lavoro, l'RSPP darà immediata comunicazione all'OdV.

L'OdV provvederà, in questo ultimo caso, a segnalare la mancata ottemperanza all'Organo amministrativo e al Presidente del Collegio Sindacale e, se del caso, darà le più opportune indicazioni al RSPP per adottare misure cautelari urgenti anche di fermo dell'attività produttiva.

H.10. Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza

Anche con riferimento a quanto previsto nel paragrafo 4.4 della Sezione Generale del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere i seguenti compiti con la massima indipendenza:

1. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
2. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta. In particolare, devono essere messi a disposizione dell'OdV i dati di aggiornamento della documentazione, per la migliore esecuzione dei controlli;
3. condurre, in caso di segnalazione, le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni in tema di sicurezza e salute dei lavoratori del presente Modello;
4. verificare le condizioni di idoneità del sistema di controllo nonché l'adeguatezza e le rispondenze alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Testo Unico 81/2008, provvedendo, in caso contrario, a suggerire la necessità dell'aggiornamento degli elementi stessi;
5. coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni aziendali in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello ed al suo aggiornamento in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
6. promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione degli aspetti del Modello che attengono alla politica della sicurezza adottata da Veneto Innovazione S.p.A. e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine

del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

7. attivare le procedure di controllo;
8. segnalare all'Organo amministrativo e al Presidente del Collegio dei Sindaci le criticità e le anomalie del sistema richiedendo i più opportuni interventi e la necessaria assistenza.

Parte Speciale “I”

Reati in materia di riciclaggio e ricettazione

I.1. I reati in materia di riciclaggio e ricettazione (art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 648 c.p. Ricettazione

Oggetto del reato è la condotta di colui che, al fine di procurare (a sé o ad altri) un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Presupposto del reato è l'anteriore commissione di un altro delitto, al quale il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. La Società deve essere molto scrupolosa nell'acquistare o comunque trattare merci di dubbia provenienza che potrebbero essere ai confini dell'integrazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice (ad esempio beni di provenienza fallimentare).

Le "cose" di cui parla l'articolo sono beni mobili.

Si tratta di un reato comune a dolo specifico. Non è richiesto che il profitto sia ingiusto, è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto (si incorrerebbe in tal caso nel reato di favoreggiamento).

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

È punita la condotta di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'innovazione più importante riguarda il catalogo dei delitti di provenienza dell'oggetto riciclabile, che su questo si riflettono, qualificandolo e specificandolo: il catalogo è stato aperto a tutti i delitti non colposi.

La norma, oltre agli interessi di natura patrimoniale, tutela l'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'ignoranza sulla provenienza esclude il reato, ma sussiste la punibilità - a titolo di dolo eventuale - in caso di dubbio circa la fonte dei beni e delle altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità.

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La norma registra l'ultima fase di un ciclo criminoso che inizia con la produzione di un provento delittuoso, continua con il riciclaggio e si conclude con il suo impiego in attività economiche o finanziarie, con possibilità di inquinare il mercato e pregiudicare la libera concorrenza.

Consiste nell'impiego dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie. È punito chiunque impieghi (fuori dei casi di cui ai precedenti artt. 648 e 648-bis c.p.) in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il reato in rubrica si differenzia dal riciclaggio perché punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie le provenienze delittuose, mentre il riciclaggio prevede il trasferimento o comunque le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite.

Vengono punite anche quelle attività mediate che consentono l'occultamento di capitali illeciti colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (ad esempio: appalti)

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Soggetto attivo del reato è l'autore del delitto presupposto, nonché i concorrenti nel delitto presupposto. Si tratta, pertanto, di un reato proprio.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.

I.2. Aree a rischio

L'esame del complesso delle attività aziendali ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei reati rientranti nella tipologia di cui sopra, eccezion fatta per il reato di autoriciclaggio, introdotto con la L. n. 186/2014 nel Codice penale e, contestualmente, nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

La fattispecie potrebbe realizzarsi in caso di reati tributari eventualmente commessi nell'ambito delle attività aziendali laddove, ad esempio, i proventi derivanti dall'evasione fiscale o il risparmio di imposta determinato da dichiarazioni infedeli siano poi impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'unica attività aziendale che può rivelarsi occasione di commissione di tale reato all'interno di Veneto Innovazione S.p.A. è quella demandata all'Area Amministrazione Finanza che:

- registra e contabilizza ogni movimento economico-patrimoniale concorrendo alla formazione del bilancio aziendale;
- adempie agli obblighi fiscali e tributari in generale;
- cura i rapporti con le banche;
- gestisce il sistema informativo di contabilità generale e di contabilità analitica.

I.3. Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Destinatari della presente Parte speciale e dei principi in essa contenuti sono i soggetti cui è demandata la gestione amministrativa, finanziaria e contabile della Società, ossia l'Area Amministrazione Finanza.

I.4. Principi specifici

Con riguardo alla commissione del reato dell'art. 648-ter 1. assumono rilievo le attività di controllo interno e di correzione delle non conformità.

Tutte le fatture e i documenti idonei a costituire titolo di pagamento sono trasmessi all'Area amministrativa per la registrazione in contabilità generale. Il Dirigente dell'Area o il Responsabile del procedimento appone sul documento firma e data (visto di liquidazione) nel caso di fornitura regolare ed eventuali annotazioni. In caso di mancata disposizione di liquidazione, il documento viene trasmesso con le indicazioni che giustificano il mancato pagamento.

Il pagamento delle fatture passive avviene attraverso la gestione dello scadenziario. Ciò consente il costante monitoraggio della liquidità finanziaria ai fini di una corretta gestione del *cash flow*. L'Area cura inoltre l'attività di carico e scarico dei beni acquistati attraverso la gestione dell'inventario aziendale.

L'Area si occupa dei rapporti con le banche e contabilizzazione e verifica degli estratti conto.

L'Area esegue con la consulenza del Consulente Tributario la verifica dell'IVA a credito e a debito, per la liquidazione mensile e relativo versamento.

Esegue, inoltre, la verifica e la quadratura del bilancio contabile e riconciliazione con i movimenti di contabilità analitica.

I.5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di autoriciclaggio sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole adottate;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di autoriciclaggio, con cadenza periodica, all'Organo amministrativo.

Qualora dagli accertamenti emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato da parte di alcuna delle funzioni aziendali coinvolte o responsabili, l'OdV dovrà riferire tempestivamente all'Organo amministrativo, al quale compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Parte Speciale “L”

Reati in materia di strumenti di pagamento

L.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificato dal DL. n. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132/2023)

A fronte della crescita dell'economia digitale e della diffusione di sempre più innovative tecnologie di pagamento si è riscontrato un aumento significativo delle opportunità di frode. Frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti costituiscono una minaccia alla sicurezza, non solo economica, rappresentando fonti di entrate per la criminalità organizzata, nonché un grave ostacolo allo sviluppo del mercato unico digitale.

Sono questi i rilievi alla base dell'adozione della Direttiva UE n. 2019/713 e del conseguente adeguamento dell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 184/2021, che ha introdotto nel Decreto n. 231/2001 l'art. 25-octies.1 - successivamente integrato dal D.L. 10.8.2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9.10.2023, n.137, che ha inserito il comma 2-bis - con richiamo dei seguenti reati.

Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La norma incrimina la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, ovvero falsifica o altera tali strumenti o documenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

L'ambito di applicazione della norma è esteso a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, compresi gli strumenti di pagamento immateriali. Il reato è integrato indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno.

Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

La norma incriminatrice, applicabile salvo che il fatto costituisce un più grave reato, punisce le condotte produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione, ottenimento per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, richiedendo che le condotte siano poste in essere al fine di fare uso o di consentire ad altri l'uso delle apparecchiature e dei dispositivi sopraindicati nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

Il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita (di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.).

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Il reato è già rilevante ex art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 ma solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, cui ora si aggiunge l'ipotesi in cui il fatto realizzi un trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta virtuale.

Il comma 2 dell'art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001

Il comma 2 dell'art. 25-octies.1 del Decreto 231 estende il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti a "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti".

L.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L'esame del complesso delle attività della Società ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento.

A tale riguardo, l'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “M”

Reati transnazionali

M.1. I reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Il 16.3.2006 è entrata in vigore la Legge n. 146, *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*, che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, qualora assumano carattere transnazionale.

Per espresso richiamo della legge in rubrica (art. 10, comma 10) a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*.

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l’ente sono:

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall’indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Oggetto giuridico è il pericolo per l’ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un’organizzazione di carattere criminoso con vincolo tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale.

Il reato si consuma nel momento in cui è costituita l’associazione tra tre o più persone, non essendo necessario anche l’inizio dell’attività delittuosa, scopo dell’associazione (reato cosiddetto “di pericolo”).

Sono puniti sia i promotori, sia i partecipanti all’associazione, i primi in misura più severa.

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne

deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

L'oggetto giuridico nella fattispecie delittuosa costituisce una minaccia oltre che per l'ordine pubblico anche per l'ordine economico, ossia, per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costruito il vincolo associativo tra tre o più persone.

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La norma è rivolta a tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale: il fondamento è di evitare che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o dell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità allo scopo di non far rendere dichiarazioni o di farle rendere mendaci in un processo penale, ove si abbia facoltà di non rispondere.

Art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La fattispecie si concretizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di detenzione, immissione nel mercato, importazione o esportazione delle sostanze indicate all'art. 70, commi 4, 6 e 10, del D.P.R. n. 309/1990.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 Traffico di migranti

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza

permanente.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

L'oggettività giuridica del favoreggiamento personale va in linea generale ravvisata nella tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nella fase delle investigazioni e delle ricerche, in atto o possibili dopo la commissione di un reato, ovvero nella protezione delle attività proprie della polizia giudiziaria, giustificata dalla immediatezza del suo intervento. La formulazione della norma peraltro non esclude che nella sfera di protezione rientri anche l'attività di istruzione dibattimentale.

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, mentre non è necessario che detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni. Ai fini della consumazione del reato è comunque necessario che la condotta tenuta dal favoreggiatore sia potenzialmente lesiva delle investigazioni dell'autorità, entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo.

M.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L'esame del complesso delle attività della Società ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei reati transnazionali.

A tale riguardo, l'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “N”

Reati Informatici

N.1. I reati informatici (art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 18.3.2008 n. 48)

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

L'art. 491-bis ha lo scopo di estendere la tutela della fede pubblica ai falsi che hanno ad oggetto documenti informatici, i quali presentano caratteristiche del tutto particolari e difficilmente riconducibili alle fattispecie in materia di falso, concepite con riferimento a documenti esclusivamente cartacei. La scelta del legislatore è stata di equiparare il documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private, con il duplice obiettivo di non mutare la struttura delle fattispecie in funzione della sola diversità dell'oggetto materiale e di sottoporre a identico trattamento sanzionatorio fatti criminosi che non si differenziano sul piano dell'oggettività giuridica ovvero della natura dell'interesse violato.

Si tratta di un delitto contro la fede pubblica, nell'ambito della falsità di atti. Per le falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato, con efficacia probatoria, trovano applicazione le stesse disposizioni del capo del Codice penale relative agli atti pubblici e alle scritture private.

Si definisce documento informatico: *“qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”*.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La fattispecie riguarda chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La pena è aumentata se il reo è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o un investigatore privato che esercita anche abusivamente la sua professione ovvero se vi è abuso della qualità di operatore del sistema, infine, se per commettere il reato si usa violenza (su persone o cose), o se dal fatto deriva il danneggiamento del sistema oppure di dati, informazioni e programmi in esso contenuti.

Un ulteriore aumento di pena riguarda l'abusivismo in sistemi informatici o telematici di interesse militare, o relativi all'ordine pubblico, o alla sanità.

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Ipotesi di reato che punisce colui che, per procurare un profitto o arrecare un danno, si procura abusivamente, riproduce, comunica, diffonde codici, parole chiave o altri mezzi che consentono l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena è aumentata se ricorre una delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma

dell'art. 617-quater (vedi oltre).

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

È punito chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

La fattispecie punisce chiunque fraudolentemente intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative a sistemi informatici e telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena è comminata a coloro che rivelino il contenuto delle suddette comunicazioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso: 1) in danno di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Il reato punisce chiunque installi illegalmente apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi.

È previsto lo stesso aggravamento di pena per le medesime ragioni dell'art. 617 quater c.p. (in danno di sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, ecc.)

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque distrugge, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

È previsto lo stesso aggravamento di pena per le medesime ragioni dell'art. 617 quater c.p. (in danno di sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, ecc.)

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo

Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, cancellazione, ecc. dei dati o dei programmi informatici.

Un ulteriore aggravio di pena è previsto se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-*quater* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia, oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-*quinquies* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

È punito il fatto di cui all'art. 635-*quater* c.p. diretto a danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sono previsti degli aggravamenti di pena se dal fatto deriva l'effettivo danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, ovvero se è reso inservibile, e inoltre, se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia, oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 640-*quinquies* c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La fattispecie integra una particolare ipotesi di truffa. È punita (con reclusione e multa) la condotta di colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, per procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, o per arrecare un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

N.2. Aree a rischio

Con riguardo ai reati e alle condotte criminose sopra delineate è da ritenersi area a rischio ogni postazione di lavoro dotata di qualsiasi terminale elettronico collegato ai sistemi informatici di Veneto Innovazione S.p.A.

Vengono considerati nel novero dei soggetti operanti in tali aree tutti coloro che, anche

all'esterno delle sedi operative, utilizzano un terminale elettronico portatile con possibilità di accesso ai sistemi informatici della Società.

N.3. Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti tenuti dall'Organo amministrativo, Dirigenti e Dipendenti di Veneto Innovazione S.p.A., da Collaboratori Esterni e Consulenti, come definiti nella Sezione Generale (di seguito: i "Destinatari").

La presente Parte speciale è volta a realizzare l'obiettivo che i Destinatari si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, per prevenire ed impedire il verificarsi di Reati Informatici.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi specifici cui i Destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari per le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'ambito delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole contenute nella presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento.

N.4. Principi

N.4.1. Principi generali

Veneto Innovazione S.p.A. promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità. I Destinatari possono operare liberamente nel rispetto dei diritti degli altri utenti della rete e dei terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali.

I Destinatari si impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo ad un principio di autodisciplina.

Il posto di lavoro costituito dal terminale elettronico è consegnato completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni; è vietato modificarne la configurazione.

Il *software* installato su ciascun *personal computer* è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative dell'operatore. È vietato installare qualsiasi programma da parte dei Destinatari o di altri operatori.

Tutti i Destinatari sono responsabili dei dati contenuti nel proprio *personal computer* nonché delle modalità di memorizzazione degli stessi.

N.4.2. Abusi e attività vietate

È vietato ogni tipo di abuso. Il seguente elenco non esaurisce i casi di divieto. È vietato:

1. utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività di Veneto Innovazione S.p.A.;
2. usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative e da quanto previsto dal presente Modello;
3. cedere a terzi codici personali (USER ID e PASSWORD) d'accesso al sistema;
4. utilizzare password a cui non si è autorizzati;
5. conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne a quella di Veneto Innovazione S.p.A.;
6. violare la riservatezza di altri utenti o di terzi;
7. agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti;
8. agire deliberatamente con attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
9. fare o permettere ad altri trasferimenti non autorizzati d'informazioni (software, archivi di dati, ecc.);
10. installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non compatibili con le attività istituzionali;
11. installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque *computer* e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (*virus*, cavalli di troia, *worms*, *spamming* della posta elettronica, programmi di *file sharing* - p2p);
12. installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali;
13. cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software per scopi personali;
14. rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti *hardware*;
15. utilizzare le risorse *hardware* e *software* e i servizi disponibili per scopi personali
16. utilizzare le caselle di posta elettronica di Veneto Innovazione S.p.A. per scopi personali e/o non istituzionali;
17. utilizzare la posta elettronica con le credenziali d'accesso di altri utenti;
18. utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi;
19. utilizzare l'accesso ad Internet per scopi personali;
20. connettersi ad altre reti senza autorizzazione;
21. usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete;
22. abbandonare il posto di lavoro lasciandolo incustodito o accessibile (utilizzo di blocchi automatici a tempo).

N.4.3. Attività dell'Amministratore di rete

È consentito all'Amministratore di rete:

1. monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete e degli applicativi, per copiare o rimuovere *file* e *software*, se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
2. creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque *password*, se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
3. rimuovere programmi *software*, se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
4. rimuovere componenti *hardware*, se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori.

N.4.4. Accesso alla rete

Hanno diritto ad accedere alla rete di Veneto Innovazione S.p.A. tutti i Dipendenti, i fornitori di *software* per motivi di manutenzione e limitatamente alle applicazioni di loro competenza, Collaboratori Esterni impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di collaborazione e Consulenti.

N.5. Monitoraggio e segnalazione di anomalie o criticità del sistema

I sistemi informatici adottati da Veneto Innovazione S.p.A., oltre ad essere garantiti dalle procedure indicate in premessa, riconducibili al monitoraggio costante del sistema, al blocco automatico del traffico di rete verso direttrici non *standard*, che garantiscono Veneto Innovazione S.p.A. da accessi incontrollati per qualsiasi direttrice non istituzionale, prevedono il cambio delle *password* in ogni momento al minimo sospetto di anomalia o criticità del sistema, nonché un sistema procedurale per la segnalazione delle non conformità.

Veneto Innovazione S.p.A., nella consapevolezza che non è possibile fermare a priori iniziative di natura dolosa poste in essere da soggetti interni ed esterni alla Società con particolari capacità informatiche, ha installato apparecchiature che consentono un elevato grado di sicurezza contro intrusioni ed utilizzi dei sistemi *server* ed ha introdotto uno specifico monitoraggio sulle

porte di accesso e di uscita del sistema.

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia dovesse presentarsi durante l'utilizzo del proprio terminale, nonché ogni abuso rilevato.

In caso di rilevamento di anomalie o criticità del sistema, l'AdR, al quale sono affidate le operazioni di gestione del *server*, nonché il mantenimento ed il buon funzionamento dei "sistemi operativi", "sistemi di rete", "sistemi di data base", "sistemi di sicurezza ed anti-intrusione", segnalerà il tutto all'Organo amministrativo, suggerendo le più opportune misure e soluzioni informatiche efficaci per implementare i "sistemi di sicurezza e antri intrusione" esistenti.

Qualora l'anomalia o la criticità dipenda da una potenziale condotta criminosa, riconducibile a soggetti interni o esterni a Veneto Innovazione S.p.A., dovrà segnalare i fatti all'OdV, comunicando altresì tutti i dati necessari sulla tracciabilità delle azioni anomale e, a posteriori, individuarne la sorgente.

N.6. Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza

Avuto riguardo anche a quanto previsto nel paragrafo 4.4 della Sezione Generale del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere i seguenti compiti:

1. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
2. condurre, in caso di segnalazione di anomalie, indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni in tema di utilizzo dei sistemi informatici ed eventuali condotte delittuose;
3. promuovere idonee iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione degli aspetti del Modello che attengono alla politica della sicurezza informatica adottata da Veneto Innovazione S.p.A. e predisporre la documentazione organizzativa interna per il funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
4. attivare procedure di controllo;
5. segnalare all'Organo amministrativo e al Presidente del Collegio dei Sindaci le criticità e le anomalie del sistema richiedendo i più idonei interventi e la necessaria assistenza.

Parte Speciale “O”

Delitti di criminalità organizzata

O.1. I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001, inserito dalla L. 15.7.2009, n. 94)

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Il reato punisce la condotta di coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere delitti.

Le pene variano a seconda dei ruoli che si rivestono nell'ambito dell'associazione e aumentano, sia se gli associati dotati di armi percorrono le campagne o le pubbliche vie, sia se il numero degli affiliati raggiunge o supera la decina.

La pena è altresì aumentata, in considerazione dei ruoli rivestiti nell'ambito della associazione, qualora l'associazione fosse diretta a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, la tratta di persone o l'acquisto e l'alienazione di schiavi.

Si tratta di un reato contro l'ordine pubblico, il cui tratto caratteristico è l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo, anche dopo la commissione dei singoli reati che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo conferisce alla fattispecie la natura di reato permanente.

Il programma delinquenziale si manifesta con la commissione di una pluralità indeterminata di delitti. Qualora fosse commesso un solo delitto non risulterebbe integrata la fattispecie.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione. È indifferente la realizzazione dei reati programmati: trattasi di reato di pericolo.

Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

La fattispecie prende in considerazione una particolare associazione, quella di tipo mafioso. L'articolo definisce i requisiti affinché si abbia una simile associazione ed aumenta le pene, in proporzione ai ruoli rivestiti nell'ambito dell'associazione, nell'ipotesi di associazione armata.

A differenza della fattispecie di cui all'art. 416 c.p., si tratta di un reato contro l'ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell'associazione ad acquisire il controllo dell'economia del luogo. Si distingue dalla precedente per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare e per il ricorso alla forza di intimidazione per conseguirli.

La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis c.p. è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale, ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo.

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

L'articolo in rubrica specifica uno dei casi ipotizzati dal comma 3 dell'art. 416-bis c.p. e punisce l'ottenimento della promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Il delitto si qualifica come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che mezzo intimidatorio usato per commetterla è costituito dal sequestro di persona.

Sono tutelati i beni giuridici della libertà personale unitamente a quello del patrimonio. Integra una figura autonoma di reato qualificata come reato complesso.

L'ingiusto profitto, cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente, si identifica in qualsiasi utilità anche di natura non patrimoniale che abbia rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato.

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p., ovvero, al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso

Questa categoria di reati include qualsiasi delitto commesso avvalendosi del vincolo associativo oppure commesso allo scopo di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Comprende le ipotesi di reato caratterizzate dall'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli artt. 70 e 73 del D.P.R. n. 309/1990, ossia traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p. Delitti sulle armi

Sono i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della L. n. 110/1975.

O.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L'esame del complesso delle attività della Società ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

A tale riguardo, l'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “P”

Delitti contro l’industria e il commercio

P.1. I delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1 D.Lgs. n. 231/2001, inserito dalla L. n. 99/2009)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Elemento essenziale per la sussistenza del delitto è l'uso di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio. Occorre un nesso finalistico fra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio o dell'industria. È reato di pericolo, in quanto basta che dall'azione derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale. Il dolo è generico.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La fattispecie in esame mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che nell'ambiente della criminalità tendono a condizionare le attività commerciali, industriali o produttive. La norma mira a tutelare una concorrenza libera e lecitamente attuata.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 514 c.p. è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale) indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso anzi il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Con la norma dell'art. 515 c.p. il legislatore mira soprattutto a tutelare l'interesse dello Stato nel leale esercizio del commercio. Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale non essendo essenziale la qualità di commerciante. La fattispecie si sostanzia nel solo fatto dell'esecuzione sleale del contratto mediante consegna di cosa diversa da quella pattuita. È configurabile il tentativo. Il dolo è generico.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Vietando e sanzionando l'attività di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, il legislatore ha voluto reprimere ogni operazione che non sia comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini.

Il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare.

Non occorre una vendita effettiva o la consegna al compratore: è sufficiente che le sostanze siano tenute a disposizione di chi intenda acquistarle. Il delitto è esclusivamente doloso, il che significa che qualora l'agente non si sia accertato della genuinità del prodotto per incuria,

negligenza o altro non risponderà del delitto in esame. Non è configurabile il tentativo.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

L'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è l'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Per la configurabilità del reato non è necessaria l'imitazione fraudolenta del prodotto e la falsificazione del marchio, ma è sufficiente l'uso dei segni distintivi che, pur senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i compratori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Il reato si consuma con la messa in vendita o in circolazione di tali prodotti. Può essere commesso sia dall'imprenditore che dai suoi collaboratori.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Il reato fa parte dei reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e mira a garantire la correttezza degli scambi commerciali, in particolare verso gli inganni che possono essere adoperati nella fabbricazione o nel commercio di beni.

Il reato è punito a querela della persona offesa.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti di origine agroalimentari

Il reato mira a reprimere le frodi in ambito industriale e commerciale con specifico riguardo ai prodotti agroalimentari. L'articolo si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie dell'art. 515 c.p. ed è punita più gravemente, per cui nel caso di errata indicazione della provenienza di prodotti agroalimentari trova applicazione l'articolo in esame.

P.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L'esame del complesso delle attività della Società ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio.

A tale riguardo, l'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “Q”

Delitti in materia di violazione del diritto di autore

Q.1. Premessa

Sono protette ai sensi della L. 22.4.1941, n. 633, le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20.6.1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1 della L. n. 633/1941).

Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*ter* della L. n. 633/1941, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione (art. 181-*bis* della L. n. 633/1941).

Q.2. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies* D.Lgs. n. 231/2001, inserito dalla L. n. 99/2009)**Art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), L. 22.4.1941, n. 633**

Salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter* è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art. 171, comma 3, L. 22.4.1941, n. 633

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione

dell'autore.

Art. 171-bis L. 224.1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità (comma 1).

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della L. n. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della L. n. 633/1941, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità (comma 2).

Art. 171-ter L. 22.4.1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00, chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinqües*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16 della L. n. 633/1941, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o

commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del Codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del Codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies L. 22.4.1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della L. n. 633/1941.

Art. 171-octies L. 22.4.1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Q.3. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L'esame del complesso delle attività della Società ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto di autore.

A tale riguardo, l'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “R”

Delitti di false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria

R.1. Il reato di false dichiarazioni all’Autorità (Art. 25-*decies* D.Lgs. n. 231/2001, inserito dalla L. 3.8.2009, n. 116)**Art. 377-*bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Trattasi di un delitto contro l’amministrazione della giustizia introdotto dall’art. 20 della L. 1.3.2001, n. 63. È tutelato il bene giuridico della genuinità della prova dichiarativa al fine di un corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia.

Il reato mira a tutelare la spontaneità del comportamento processuale della persona informata sui fatti, la quale potrebbe astenersi dal rendere dichiarazioni, nonché la genuinità di tale dichiarazione, una volta che la persona informata abbia deciso di renderla, non avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Il legislatore ha così inteso reprimere tutte quelle condotte in grado di influenzare dall’esterno la libera determinazione delle persone chiamate avanti l’Autorità Giudiziaria nel procedimento penale e più precisamente quelle che inficiano la spontaneità del comportamento processuale della persona chiamata, allo scopo di turbare la ricerca della verità all’interno del procedimento penale. Le modalità per il raggiungimento dello scopo possono essere la violenza (consistente in una coazione fisica o morale), la minaccia o la promessa/offerta di denaro o di altra utilità.

Nella nozione di *“persona chiamata”* (a rendere dichiarazioni) rientrano la persona sottoposta alle indagini, che abbia ricevuto l’invito a presentarsi da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 375 c.p.p., le altre persone informate sui fatti che abbiano ricevuto lo stesso invito ai sensi dell’art. 377 c.p.p. e che abbiano la facoltà di non rispondere, le persone citate ai fini dell’incidente probatorio o del dibattimento.

Quanto alla nozione di persona *“che ha la facoltà di non rispondere”*, vi rientrano anche l’indagato e l’imputato ai quali tale facoltà è riconosciuta ai sensi dell’art. 64 c.p.p., in ordine sia ai fatti che concernono la propria responsabilità, sia ai fatti che concernono la responsabilità di altri; inoltre, ai sensi dell’art. 210 c.p.p., l’indagato e l’imputato in un procedimento connesso. Tali soggetti non devono aver però assunto la qualità di testimoni. La stessa nozione fa ritenere possibile l’applicazione di essa anche al testimone allorquando a costui sia riconosciuta tale facoltà, così ad esempio nel caso di prossimi congiunti, ai sensi dell’art. 199 c.p.p..

Quanto alla nozione di *“dichiarazioni utilizzabili”*, vi rientrano non solo le dichiarazioni

utilizzabili ai fini della decisione, ma anche quelle in base alle quali possono essere effettuate le contestazioni e più in generale tutte le dichiarazioni suscettibili di uso endo-processuale. La locuzione “*Autorità Giudiziaria*” comprende il Giudice e il Pubblico Ministero.

Se per effetto dell’induzione di cui all’art. 377-*bis* c.p. siano state rese dichiarazioni mendaci, queste potranno integrare gli estremi del reato di falsa testimonianza o di false informazioni al Pubblico Ministero, qualora il dichiarante abbia assunto l’ufficio di testimone per aver reso, proprio in forza della condotta di induzione, dichiarazioni mendaci concernenti la responsabilità di altri ai sensi degli artt. 197-*bis*, comma 2, e 64, comma 3, lett. c) o dell’art. 210, comma 6, c.p.p.

Con riguardo all’elemento psicologico si tratta di dolo generico. Occorre cioè la coscienza e la volontà di provocare il silenzio o le dichiarazioni non veritiere della persona titolare della facoltà di tacere, e ciò attraverso le forme di coazione o di allettamento previste dalla fattispecie incriminatrice.

È astrattamente prevedibile il tentativo.

Poiché tale reato richiede che la persona indotta non abbia reso alcune dichiarazioni o abbia reso dichiarazioni mendaci, ai fini della sussistenza del reato stesso non basta una potenziale idoneità della condotta a raggiungere lo scopo prefissosi dall’agente, ma è richiesta l’esistenza di un nesso causale tra la condotta di induzione posta in essere dal soggetto attivo ed il comportamento del destinatario della stessa.

Il reato è perseguibile d’ufficio.

R.2. Aree a rischio

Il reato, introdotto con l’integrazione dell’art. 25-*decies* del D.Lgs. n. 231/01, che allarga il catalogo dei reati presupposto per l’applicazione delle sanzioni all’ente, è potenzialmente verificabile all’interno della Società ed è abbastanza immediato il collegamento di un vantaggio ingiusto per l’ente a dichiarazioni mendaci o al silenzio di una persona chiamata (ad esempio, idonee a garantire a Veneto Innovazione S.p.A. l’esito favorevole in un giudizio penale).

La commissione del reato in oggetto risulta possibile in tutte le aree di attività aziendale, ogni qualvolta penda un procedimento penale che interessi la Società.

R.3. Destinatari del Titolo

R.3.1. Principi generali di comportamento e di attuazione

L’articolo mira a tutelare da possibili strumentalizzazioni la libertà morale di coloro che siano chiamati a rendere - davanti all’Autorità Giudiziaria - dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a carico di soggetti apicali e dipendenti della Società, nonché a consulenti della stessa incaricati per specifiche attività.

Pertanto, sono destinatari della condotta, tutti coloro che potrebbero essere indotti a non rispondere o a rispondere falsamente avanti all'Autorità Giudiziaria.

Possono essere imputabili del reato *ex art. 377-bis c.p.* tutti coloro, dipendenti della Società o anche soggetti esterni, ma alla stessa legati da un rapporto contrattuale, che, con l'intento di evitare eventuali pregiudizi derivanti da un procedimento penale in qualche modo riferibile a soggetti di Veneto Innovazione S.p.A., impediscono che le persone chiamate possano non rendere alcune dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci sfavorevoli alla società.

R.3.2. Principi specifici

Nello svolgimento di tutte le attività attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare:

- a) il Codice Etico;
- b) le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale;
- c) il sistema di formazione del personale;
- d) il sistema disciplinare.

È vietato ai Destinatari di porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'*art. 377-bis c.p.*

Veneto Innovazione S.p.A. a carico dei Destinatari del Modello prescrive il rispetto delle seguenti disposizioni:

Obblighi

1. nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione e ad astenersi dall'influencare colleghi, collaboratori e consulenti nella loro libera determinazione di rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
2. nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, in particolare, coloro che dovessero essere chiamati quali persone informate sui fatti inerenti un procedimento penale, anche connesso, collegato all'attività lavorativa prestata in Veneto Innovazione S.p.A., sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti;
3. tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità, l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, a qualunque titolo, e che sia connesso alle loro funzioni all'interno dell'azienda, in particolare, reati presupposto previsti dal Decreto.

Divieti

1. Veneto Innovazione S.p.A. considera quali gravi violazioni dei doveri di cui al presente

Modello le condotte funzionali alla coartazione od induzione, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, di qualsiasi soggetto chiamato a rispondere avanti all'Autorità Giudiziaria nel malinteso interesse di Veneto Innovazione S.p.A.;

2. tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria.

R.4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza assumerà le iniziative che si dovessero rendere necessarie, volte a tutelare i dipendenti, collaboratori interni ed esterni alla società che fossero stati minacciati o, comunque, avvicinati al fine di essere stati indotti a rendere dichiarazioni mendaci o reticenti all'Autorità Giudiziaria.

In considerazione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dell'attività di sua competenza individuata nel presente Titolo.

Parte Speciale “S”

Reati in materia ambientale

S.1. La tipologia dei reati in materia ambientale (art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001, inserito dal D.Lgs. 7.7.2011, n. 121)

Il D.Lgs. n. 121/2011, in vigore dal 16.8. 2011, ha introdotto - in attuazione delle Direttive Europee 2008/99/CE e 2009/123/CE - due nuovi reati nel codice penale:

- l'art. 727-bis, "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette";
- l'art. 733-bis, "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

Ad eccezione della fattispecie ex art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") e per le ipotesi previste dagli artt. 8 ("Inquinamento doloso") e 9 ("Inquinamento colposo") del D.Lgs. n. 202/2007, tutti i reati inseriti nel catalogo sono contravvenzioni, come tali punibili tanto a titolo di dolo che a titolo di colpa, per lo più configurate come violazioni formali, come reati di mera condotta, che non necessitano per la loro integrazione del verificarsi di alcun evento lesivo.

La L. 22.5.2015, n. 68, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha inserito nel Codice penale il Titolo VI bis, "Dei delitti contro l'ambiente", parte dei quali è configurata dalla legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001. Si tratta dei reati di cui agli artt. 452-bis e seguenti del Codice penale.

Articolo 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il delitto è posto a tutela dell'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio.

Il reato è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, significativi e misurabili. I due aggettivi tentano di precisare la tipicità del fatto, richiamando la dimensione del danno e la possibilità di una sua quantificazione. La condotta di inquinamento deve essere tenuta abusivamente.

Articolo 452-quater c.p. - Disastro ambientale

La fattispecie sanziona chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Entrambi i delitti previsti dagli artt. 452-*bis* 452-*quater* c.p. sono puniti, seppur con pene ridotte, anche a titolo di colpa *ex art.* 452-*quinquies* c.p., sia nel caso che si determini il danno, sia che dai fatti derivi il pericolo di inquinamento o disastro ambientale, con conseguente responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

Articolo 452-*sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Il delitto punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

È previsto un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

L'art. 452-*octies* dispone inoltre l'aggravamento delle pene previste per i reati di associazione per delinquere e associazione per delinquere di stampo mafioso, qualora le stesse siano preordinate alla commissione dei delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI *bis* c.p.

Articolo 727-*bis* c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

L'articolo delinea due fattispecie autonome, che si distinguono, principalmente, per il diverso oggetto materiale costituito, nella prima ipotesi, da specie animali e, nella seconda, da specie vegetali e, conseguentemente, vengono tipicizzate condotte in parte diverse, ma sostanzialmente equivalenti. Ulteriori differenze riguardano la clausola di sussidiarietà, presente nella prima e assente nella seconda, nonché in punto sanzione essendo previste arresto o ammenda in un caso ed esclusivamente l'ammenda nell'altro.

Articolo 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Le due fattispecie costituiscono ipotesi di reati a condotta plurima, contraddistinti da un'elencazione delle condotte in ordine di gravità decrescente.

La prima consiste nell'uccisione, relativamente alle specie animali, e nella distruzione, relativamente alle specie vegetali: essendo entrambi termini che, in realtà, indicano un evento naturalistico è possibile che siano realizzate, oltre che mediante un'azione, anche mediante un'omissione, sempreché sussista, in capo all'autore del fatto, l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

La seconda consiste, a seconda dell'oggetto materiale, nella cattura e nel prelievo: esse sono accomunate dal fatto che il soggetto attivo si impossessa delle specie protette sottraendole all'ambiente naturale. L'ultima, comune, consiste nella semplice detenzione ed è integrata quando l'autore si pone in un rapporto materiale qualificato con l'oggetto del reato.

D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale

Articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 - Sanzioni penali in materia di scarico di acque reflue industriali

È sanzionato lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e lo scarico delle medesime in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione; è sanzionato altresì lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari o di quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente e la violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

È vietato, inoltre, lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento, salvo che le stesse siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Articolo 256, comma 1, lettere a) e b), commi 3, 4, 5 e 6 (primo periodo) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

La norma punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208-216 del medesimo decreto. Sul piano sanzionatorio sono distinte le condotte che hanno ad oggetto rifiuti non pericolosi da quelle che hanno ad oggetto rifiuti pericolosi.

Al comma 3 è sanzionata la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non. È altresì punita ai sensi del quarto comma, sebbene con pena ridotta della

metà, l'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché l'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il comma 5 sanziona eventuali attività di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto dell'art. 187.

La fattispecie di cui al sesto comma è integrata dal deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Articolo 257, commi 1 e 2 - Bonifica dei siti

Integra la fattispecie chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, ove non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti o ometta di darne comunicazione agli enti competenti. La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Articolo 258, comma 4, secondo periodo - Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

La norma estende l'ambito di applicazione dell'art. 485 c.p., "*Falsità in scrittura privata*", al fatto di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Articolo 259, comma 1 - Traffico illecito di rifiuti

La fattispecie recepisce l'ipotesi di traffico o spedizione illeciti di rifiuti prevista dall'art. 26 del Regolamento CEE 259 del 1993. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Articolo 260 – ora art. 452-*quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti

È punito chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il richiamo all'art. 260, in seguito alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2001 ad opera del D.Lgs. n. 21/2018, deve intendersi ora riferito all'art. 452-*quaterdecies* c.p.

Articolo 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La norma applica la sanzione di cui all'art. 483 c.p., "*Falso ideologico del privato in atto pubblico*",

sia a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, sia a colui che di tale certificato faccia uso.

Ai sensi del comma 8 è applicata altresì la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. al trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Giusta l'art. 6 del D.L. n. 135/2018, dal 1° gennaio 2019 è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e, con esso, l'apparato sanzionatorio e l'eventuale conseguente responsabilità amministrativa dell'Ente.

D.Lgs. 7.2.1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Articoli 1 e 2

Le fattispecie sanzionano - con riguardo agli esemplari appartenenti alle specie elencate rispettivamente nell'allegato A e negli allegati B e C del Regolamento - laddove il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di chi:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a), del Regolamento CEE n. 338/1997 per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al suddetto Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Articolo 3-bis, comma 1

La norma estende l'ambito di applicazione del Libro II, Titolo VII, Capo III, del Codice penale ai fatti di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

L. 28.12.1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Articolo 3, comma 6 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

È sanzionata l'inosservanza della disciplina dettata dal Regolamento CEE 594/1991 in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, nonché l'inosservanza dell'obbligo di cessazione entro il 31.12.1999 di tali attività laddove le stesse abbiano ad oggetto le sostanze lesive di cui alla tabella B.

D.Lgs. 6.11.2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi

Articolo 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, integra la fattispecie il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente versino in mare sostanze inquinanti del tipo idrocarburi o altre sostanze liquide nocive.

Articolo 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, integra la fattispecie il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che per colpa versino in mare sostanze inquinanti del tipo idrocarburi o altre sostanze liquide nocive.

S.2. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L'esame del complesso delle attività della Società ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei reati in materia ambientale.

A tale riguardo, l'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “T”

**Reato di impiego di lavoratori
stranieri privi
di permesso di soggiorno**

T.1. Il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001, inserito dal D.Lgs. 16.7.2012, n. 109)

Il D.Lgs. n. 109/2012, in vigore dal 9.8.2012, ha apportato - in attuazione della Direttiva Europea 2009/52/CE - alcune modifiche all’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998, in particolare individuando una serie di condizioni in presenza delle quali deve essere rifiutato il nulla osta al lavoro al datore di lavoro che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all’estero, nonché introducendo, all’art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale per il reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Sono state inoltre previste nuove sanzioni amministrative a carico delle persone giuridiche e società, conseguenti alla commissione dei reati previsti dall’art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, con l’inserimento dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

La fattispecie di cui all’art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998 ha natura delittuosa - punibile solo a titolo di dolo – e si configura come reato di mera condotta, non necessitando del verificarsi di alcun evento lesivo per la sua integrazione.

Art. 22, commi 12 e 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998. Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato.

La fattispecie di cui all’art. 22, comma 12, sanziona il fatto di chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o ancora sia stato revocato o annullato.

Il successivo comma 12-bis del medesimo articolo - in relazione al quale il D.Lgs. n. 109/2012 configura una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti – prevede un aumento di pena per i casi in cui: a) i lavoratori occupati siano più di tre; b) siano minori in età non lavorativa; c) siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’art. 603-bis c.p.

T.2. Aree a rischio

L’introduzione dell’art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, che allarga il catalogo dei reati presupposto per l’applicazione delle sanzioni all’ente, può verificarsi all’interno di Veneto Innovazione S.p.A. nel caso in cui la Società assuma alle sue dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno da ciò traendo un ingiusto vantaggio.

L’unica attività aziendale che può rivelarsi occasione di commissione di tale reato all’interno di Veneto Innovazione S.p.A. è dunque la Gestione delle Risorse Umane e in particolare le nuove

acquisizioni di personale.

T.3. Destinatari della sezione speciale

Destinatari della sezione speciale e dei principi in essa contenuti sono i soggetti cui è demandata la selezione del personale e la stipula dei contratti di lavoro, tenuti a raccogliere le necessarie informazioni in ordine alla cittadinanza del futuro dipendente e, in caso di lavoratore straniero, alla regolarità sul territorio dello Stato italiano.

T.4. Principi procedurali specifici

In ordine al rischio di commissione del reato di cui all'art. 22, commi 12 e 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 assumono rilievo, in relazione alle assunzioni dirette, il regolamento adottato da Veneto Innovazione S.p.A. in data 7.1.2004 "*Regolamento per il reclutamento del personale*". Sulla base di quanto disposto nel Regolamento, il possesso dei requisiti di idoneità lavorativa deve essere verificato in fase di selezione, che si svolge attraverso procedure comparative selettive (art. 3 del Regolamento).

T.5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno sono i seguenti:

- verifiche sul rispetto del Regolamento interno e delle procedure comparative di selezione;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di assunzione di stranieri privi del permesso di soggiorno all'Organo amministrativo.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente sezione speciale, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato da parte di alcuna delle funzioni aziendali coinvolte o responsabili, l'OdV dovrà riferire tempestivamente all'Organo amministrativo, cui compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Qualora dagli accertamenti svolti dall'OdV emergono elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) all'Organo amministrativo, l'OdV riferirà all'Assemblea dei Soci.

Parte Speciale “U”

Reati di contrabbando

U.1. Premessa

A partire dal 30.7.2020 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 75 del 14.7.2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 avente ad oggetto la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il D.Lgs. n. 75/2020 interviene significativamente sulla disciplina del D.Lgs. n. 231/2001, ampliando il novero dei c.d. reati presupposto attraverso l'introduzione dell'art. 25-*sexiesdecies*, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto l'omesso pagamento dei diritti di confine, previsti dall'art. 34 del "Testo Unico Doganale" (D.P.R. 231.1973, n. 43).

Lo scopo della novella è far sì che i destinatari (amministratore, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori) rispettino la normativa in materia doganale, in ottemperanza a quanto statuito dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché al fine di prevenire il compimento di tali reati.

La normativa doganale sopracitata (di seguito T.U.d.) è stata recentemente modificata dal D.Lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, ossia: il contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali; il contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine; il contrabbando nel movimento marittimo delle merci; il contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

Sono stati altresì depenalizzati il contrabbando delle merci nelle zone extra-doganali, il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, il contrabbando nei depositi doganali e, da ultimo, il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

Alla luce del recente intervento del legislatore, non sono più penalmente rilevanti nemmeno il contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea e le altre ipotesi di contrabbando di cui all'articolo 292 T.U.d.

Il precedente trattamento sanzionatorio prevedeva che chiunque commettesse i sopracitati reati di contrabbando fosse punito con la multa non minore di due e comunque non maggiore di dieci volte i diritti di confine.

La nuova disposizione, ex D.Lgs. n. 8/2016, prevede che il trattamento sia sostituito dalla sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro.

Escono dall'area del penalmente rilevante anche il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato e il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, fattispecie che sono punite con una sanzione amministrativa il cui minimo edittale corrisponde a cinquemila euro e fino ad un massimo

di cinquantamila euro.

Gli illeciti oggetto della depenalizzazione del D.Lgs. n. 8/2016 rientrano, però, nell'area del penalmente rilevante quando, a norma dell'art. 295 T.U.d., la condotta sia posta in essere da persona sorpresa a mano armata, ovvero da tre o più persone riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia.

È altresì oggetto di sindacato del giudice penale l'azione di contrabbando connessa ad altri delitti contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, nonché i reati commessi da un soggetto associato per realizzare delitti di contrabbando che abbia posto in essere uno degli illeciti per i quali l'associazione sia stata costituita.

In definitiva, risultano penalmente sanzionate – e dunque rilevanti ai fini della normativa *ex art. 25-sexiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001 – le condotte poste in essere in forma aggravata come descritte dall'art. 295 T.U.d.

Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o comunque tenta di sottrarre, secondo quanto previsto dall'art. 293 T.U.d., che prevede la punibilità anche nella forma del tentativo) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e per la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 T.U.d., nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Ai fini dell'integrazione dei reati in oggetto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e pertanto è sufficiente la sola conoscenza e volontà dell'illiceità della condotta, non essendo invece necessario dimostrare anche la "specificità" dell'elemento psicologico (salvi casi particolari ed espressamente previsti) – ossia il dolo specifico, consistente nell'effettiva intenzione di sottrarre le merci al controllo doganale al fine di conseguire la mancata applicazione dei diritti di confine o dell'I.V.A.

U.2. La tipologia di reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001, inserito dal D.Lgs. n. 14.7.2020, n. 75)

Art. 282 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

La fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato va dimostrato che l'occultamento è avvenuto prima dell'effettuazione della visita doganale ed al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce.

La fattispecie può dirsi integrata quando le merci presenti all'interno degli spazi doganali

siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica, ma tuttavia non siano state ancora assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.d.

Art. 283 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

Ai sensi dell'art. 283 D.P.R. n. 43/73, "è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale".

Il reato si consuma nel momento in cui il capitano dell'imbarcazione pone in essere le condotte elencate nella norma o comunque viola i diritti di confine enunziati.

Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso risulta integrato solamente qualora venga commesso dal soggetto che rivesta una particolare qualifica o posizione.

L'art. 102 T.U.d., richiamato dall'articolo 283 T.U.d., stabilisce l'obbligo in capo ai capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato è sufficiente e necessaria la presenza del dolo generico che si concretizza nella volontà dell'agente di violare il predetto obbligo.

Si tratta di un tipico caso di reato di pericolo, in quanto non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio italiano, essendo sufficiente per il completamento della condotta un comportamento idoneo a rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci.

Art. 284 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Ai sensi dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73 "è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che senza il permesso della

dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

La fattispecie delittuosa ha in comune con quella del precedente art. 283 l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo, distinguendosi sia per la maggiore specificità nell'analisi dei comportamenti sanzionati, sia per il riferimento alla movimentazione delle merci per via mare, anziché a quella per via lacuale.

Si tratta di reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa ivi descritta è il comandante della nave; diversamente, il secondo comma dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73 prevede una casistica costituente reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate

per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardano la materia doganale”.

La medesima sanzione penale pecuniaria trova applicazione anche nei confronti del comandante dell'aeromobile che, trasportando merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico nei casi in cui la legge lo richiede, commette la fattispecie di reato in commento.

Similmente a quanto previsto per la navigazione marittima, l'art. 115 T.U.d. dispone che i comandanti degli aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 116 T.U.d., fin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato.

Art. 286 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali

La disposizione in rubrica prevede la pena multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.d., depositi di merci estere soggette a diritti di confine. I depositi di cui trattasi devono essere non previamente autorizzati, ovvero devono essere di un volume superiore rispetto a quelli oggetto di autorizzazione.

Art. 287 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

La fattispecie punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

L'art. 82 della normativa comunitaria in materia doganale disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica deve essere assoggettata a dazio ridotto a cagione del loro utilizzo particolare.

Si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, ossia i c.d. “utilizzi particolari” previsti dal legislatore.

Art. 288 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nei depositi doganali

Ai sensi dell'art. 288 T.U.d. *“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.*

Si tratta di un reato proprio – punito con la pena della multa di importo compreso fra due

e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati – che può essere commesso dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere, in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.d., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7, ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

Art. 289 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

La fattispecie punisce il soggetto che introduce nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione.

La sanzione prevista per questa fattispecie è la pena pecuniaria della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati.

Art. 290 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

L'articolo 290 T.U.d. stabilisce che *"chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi"*.

A differenza della fattispecie di cui al precedente art. 289, il reato in rubrica non è integrato dal semplice fatto dell'uscita delle merci dal territorio doganale senza la previa presentazione della dichiarazione EX/1 o dall'esportazione di un quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, infatti, non si realizza una sottrazione al pagamento dei diritti di confine né un ingiusto arricchimento mediante l'indebita restituzione di diritti non dovuti.

È quindi necessario, per lo meno, che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria.

Art. 291 D.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

La fattispecie punisce chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificio e di frode, che possono essere riscontrati in tutti i casi in cui il trattamento, la

manipolazione o la condotta tenuta dal reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile, ma si dimostrino unicamente finalizzati all'evasione dei diritti di confine.

In caso di temporanea importazione per perfezionamento attivo (con successiva esportazione dei prodotti compensatori), l'elemento di cui si tratta può essere riscontrato nell'effettuazione di trattamenti o manipolazioni diverse rispetto a quelle autorizzate da parte della dogana o, in caso di autorizzazione implicita, a quelle dichiarate all'atto dell'importazione temporanea ai sensi della normativa di settore.

Art. 292 D.P.R. n. 292 Altri casi di contrabbando

La fattispecie punisce *“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”*.

Art. 295 D.P.R. n. 43/1973 Circostanze aggravanti del contrabbando

L'articolo in rubrica stabilisce per i delitti preveduti negli articoli precedenti delle circostanze aggravanti:

“è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
 - b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
 - c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
 - d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.*

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro”.

Come indicato in premessa, l'opera di depenalizzazione del legislatore ha reso la fattispecie in esame determinante ai fini della rilevanza penale delle condotte precedentemente esaminate; ed invero, le circostanze aggravanti del contrabbando in

realtà costituiscono fattispecie autonoma di reato.

Il comportamento integrante la circostanza di cui alla lettera a) consiste nella scoperta del colpevole a mano armata, nell'ambito del sottoindicato arco temporale. Va evidenziato come, non essendo ulteriormente specificato il concetto di "mano armata", l'aggravante è integrata in tutti i casi in cui il reo sia trovato in possesso di un qualunque oggetto qualificabile come arma (da guerra, comune da sparo o, al limite, anche impropria).

La vista circostanza può concorrere con quella comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. (c.d. "minorata difesa"), vista l'ontologica differenza dei loro elementi costitutivi: questa, infatti, comporta un inasprimento della pena a carico di quali abbiano approfittato di "circostanze di tempo, di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

Quanto alla presenza contemporanea di almeno tre persone concorrenti del reato di contrabbando (lett. b), il legislatore stabilisce che la suddetta presenza non deve essere meramente casuale, giacché è espressamente richiesto che i concorrenti siano riuniti fra loro per il conseguimento dello specifico scopo. Pertanto, l'aggravante non potrà dirsi integrata tutte le volte in cui la contemporanea presenza nello stesso luogo dei concorrenti sia meramente accidentale, non preordinata ad alcunché né tantomeno prevista dagli stessi concorrenti (ex art. 59, comma 2, c.p.).

L'aggravante di cui alla lettera c) è integrata allorché l'autore del reato presenti una dichiarazione doganale mendace o, ancora, produca a corredo di questa documenti materialmente o ideologicamente falsi.

Qualora il dichiarante sia un "viaggiatore", stante quanto previsto dagli artt. 233 e 234 T.U.d., la dichiarazione resa di non portare con sé merci in quantitativi superiori alla franchigia doganale riconosciuta dalle vigenti disposizioni è equiparata ad una dichiarazione doganale e, pertanto, nel caso in cui venga riscontrata non veritiera, soggiace alla disciplina dell'aggravante di cui alla lettera c).

La circostanza di cui alla lettera d-bis) è stata introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020, entrato in vigore dal 30.7.2020.

U.3. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L'esame del complesso delle attività della Società ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei reati di contrabbando.

A tale riguardo, l'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad

effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

Parte Speciale “V”

Delitti contro il patrimonio culturale

V.1. Premessa

La legge 9.3.2022, n. 22:

- ha introdotto nel codice penale, nell’ottica di una piena valorizzazione del bene culturale quale oggettività giuridica autonoma, un inedito Titolo VIII-bis rubricato *“Delitti contro il patrimonio culturale”*, al cui interno ha inserito tredici incriminazioni, parte delle quali di nuovo conio ed altre corrispondenti alle figure delittuose finora collocate nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 cod. beni cult.), contestualmente abrogate all’art. 5, comma 2, lett. b), della L. n. 22/2022;
- nel trasformare in illeciti autonomi molti casi in cui fattispecie comuni possono avere ad oggetto beni culturali, ha seguito la tecnica incentrata sulla specificità dell’oggetto materiale ed inasprisce le pene edittali rispetto a quelle corrispondenti per le ordinarie fattispecie codicistiche contro il patrimonio e per quelle di legislazione speciale ora *“codificate”*;
- ha introdotto circostanze aggravanti e attenuanti speciali ed una previsione sulla punibilità dei fatti commessi all’estero;
- è intervenuta in materia di confisca (allargata, obbligatoria, per equivalente);
- prevede l’estensione della responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione dei reati-presupposto contemplati nel nuovo Titolo VIII-bis.

L’intenzione del legislatore - come esternata negli atti parlamentari - è *“dare tutela a valori importantissimi per la nostra comunità nazionale, il nostro vastissimo patrimonio culturale ed artistico, beni che sono asset strategici per il nostro Paese e che hanno valore per l’intera umanità”*. Sotto il profilo criminologico, il nuovo statuto penale dei beni culturali mira a combattere efficacemente il fenomeno del traffico illecito degli oggetti d’arte, avente per lo più vocazione transnazionale e connotato da un campo *“oscuro”* particolarmente esteso.

L’art. 3 della L. n. 22/2022 modifica in senso estensivo il D.Lgs. n. 231/2001, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai delitti contro il patrimonio culturale. L’art. 3 integra il catalogo dei reati-presupposto, mediante l’inserimento nella (sempre più corposa) *“parte speciale”* del *“micro-sistema”* sulla 231 degli articoli di cui al successivo paragrafo U.2.

Nonostante l’ampiezza del riferimento codicistico al genus *“patrimonio culturale”*, le fattispecie delittuose contenute nel novello Titolo VIII-bis sono per la gran parte ricostruite attorno alla più circoscritta categoria dei *“beni culturali”*, che, tuttavia, il legislatore della riforma non ha autonomamente definito *“agli effetti penali”*.

In mancanza di una norma definitoria, in via principale dovrà farsi riferimento, in funzione integratrice delle norme penali, alla nozione giuridica di bene culturale fissata *“a fini*

amministrativi” dall’art. 2 cod. beni cult., da sempre utilizzata sul terreno penale. Tale disposizione sancisce che il “patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”. I beni culturali sono specificati nel comma 2, attraverso il richiamo ai successivi artt. 10 e 11 cod. beni cult.91, mentre i beni paesaggistici sono definiti ai sensi del successivo comma 3:

- “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”;
- sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’art. 134 cod. beni cult., costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

V.2. I delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septies e 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001, inseriti dalla L. n. 22/2022)

Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali

Sono (alternativamente) punite a questo titolo di reato, al comma primo, con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 2.000,00 a 80.000,00 euro, una serie di violazioni in materia di alienazione di beni culturali:

- 1) l’alienazione o l’immissione sul mercato di beni culturali “senza la prescritta autorizzazione”;
- 2) la mancata presentazione, nel termine di trenta giorni, della denuncia di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni [immobili] culturali;
- 3) la consegna, da parte dell’alienante, di un bene culturale soggetto a prelazione in pendenza del termine di sessanta giorni per l’esercizio della stessa.

Il bene giuridico specificamente protetto è l’interesse pubblico alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, che si ritiene messo a repentaglio dalle suelencate fattispecie.

Quanto all’elemento materiale, assumono rilievo condotte concernenti, per lo più, il normale traffico giuridico e, quindi, attività “neutre” o “a contesto lecito di base”, come è la vendita o l’alienazione che, tuttavia, in relazione a determinate categorie di beni culturali o a determinati soggetti, sono sottoposte a particolari oneri di comunicazione all’autorità (quale la denuncia ex art. 59 cod. beni cult. rispetto all’ipotesi dell’art. 518-novies, n. 2, cod. pen.) o a autorizzazione (art. 518-novies, n. 1, c.p., in riferimento agli artt. 55 e 56 cod. beni cult.). In ogni caso, il danno concreto per il patrimonio culturale consistente nell’effettiva dispersione del bene non è preso in

considerazione nella struttura di questa incriminazione.

Art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali

È punito, al comma primo, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 516,00 a 1.500,00 euro “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”. L’appropriazione indebita di beni culturali protegge il bene (altrui) dalle azioni di spoglio, che qui si concretano specificamente nella alienazione (a titolo oneroso o gratuito) o nella ritenzione della cosa d’arte mediante interversione del possesso.

In base al comma secondo dell’art. 518-ter c.p. la pena è aumentata (fino ad un terzo) se il fatto appropriativo “è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario”. Il deposito necessario è l’istituto giuridico secondo cui una persona è costretta a mettere in salvo d’urgenza le cose, affidandole al primo venuto, trovandosi in una situazione eccezionale, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento improvviso e grave altrimenti non prevedibile.

Art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali

E’ punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 258,00 a 5.165,00 euro l’importazione illecita di beni culturali.

Questa incriminazione - che rappresenta una novità nell’ambito dello statuto penale dei beni culturali - recepisce gli obblighi unionali nascenti dalla necessità di dare attuazione agli artt. 3 e 11 del regolamento UE n. 2019/880208 e quelli di criminalizzazione dettati dalla Convenzione di Nicosia. A questo titolo di reato viene d’ora in poi punito chiunque “importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato”.

Quanto all’elemento materiale, la condotta di importazione corrisponde a quella di introduzione nello Stato.

Art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali

E’ punita, al comma primo, con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000,00 l’uscita o esportazione illecite di beni culturali. L’incriminazione sanziona il trasferimento all’estero non autorizzato di “beni culturali, di cose di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o di altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa speciale sui beni culturali”, senza attestato di libera circolazione (per il trasferimento verso Paesi comunitari) o senza la licenza di esportazione (per il trasferimento verso Paesi extracomunitari).

Quanto all’elemento materiale, l’esportazione è punita indipendentemente dal fatto che il provvedimento autorizzatorio possa essere rilasciato o meno.

Alla condotta attiva di esportazione illecita è parificata la condotta omissiva: al comma secondo

è punita, con la medesima pena del comma primo, la fattispecie delittuosa relativa al mancato rientro “nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per le quali siano state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee e autorizzate”.

Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

La disposizione, sotto un unico articolato, racchiude nei primi due commi, altrettanti autonomi titoli delittuosi (il secondo dei quali a sua volta composto di un’ulteriore sotto-fattispecie), aventi

diverso disvalore e struttura eterogenea, connotati da trattamenti sanzionatori alquanto severi, a loro volta differenziati tra loro.

Nel comma primo viene specializzata ed estesa ai beni propri l’ipotesi criminosa di danneggiamento comune. È punita con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 2.500,00 a 15.000,00 euro la condotta di chiunque “distrugge, disperde, deteriora, rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui”. Questa prima ipotesi incriminatrice in punto di elemento materiale segna una novità rappresentata, dalla tipologia di danno arrecato (alternativa, secondo il tenore della norma) della non fruibilità. Quanto all’oggetto materiale, si tratta di una delle (poche) previsioni di nuovo conio destinate a trovare applicazione anche per i beni paesaggistici. In punto di elemento soggettivo, la condotta resta punita, come pure quella successiva di imbrattamento e deturpamento, esclusivamente nella forma dolosa.

Nel comma secondo dell’art. 518-duodecies c.p. è, poi, autonomamente punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 1.500,00 a 10.000,00 euro chiunque, “fuori dei casi del primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui”: il bene, affinché possa considerarsi deturpato o imbrattato, non deve essere stato distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile, con conseguente sua ripristinabilità, senza particolari difficoltà, dell’aspetto e del valore originari. Oltre a queste due condotte, sempre all’interno del comma secondo è poi rifluito l’uso illecito di beni culturali (così l’ultima parte della rubrica legis): condotta consistente nella destinazione dei (soli) beni culturali “a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità”.

Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d’arte

Sono punite, con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 3.000,00 a 10.000,00 euro, tre distinte ipotesi criminose (a loro volta articolate in termini di norme a più fattispecie), variamente tendenti allo scopo della contraffazione, ed una serie di fattispecie collaterali,

falsificatorie e commerciali. In particolare è alternativamente punito:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico (cd. contraffazione di opere d'arte propriamente detta);
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico (cd. mercato di opere false);
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti (cd. "falsa autenticazione");
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti (cd. falsa perizia).

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico ed è connotato da un profitto patrimoniale. Ai sensi del comma secondo è "sempre" ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere e degli oggetti indicati nel comma primo, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.

Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali

Al comma primo l'art. 518-bis c.p. sono previste due incriminazioni, che proteggono il bene culturale (altrui o statale) dalle azioni di spoglio che si concretano nell'apprensione della cosa d'arte mediante impossessamento (con o senza sottrazione).

La prima parte del comma primo, replicando il precetto dell'art. 624, comma primo, c.p., punisce "chiunque si impossessa di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, col fine di trarne profitto, per sé o per altri". Rispetto al generale enunciato del furto ordinario, qui si versa in ipotesi di specialità (unilaterale) per specificazione dell'oggetto materiale della condotta (bene culturale altrui vs. bene mobile altrui). Sul versante dell'elemento soggettivo, la norma ripropone il dolo specifico (di ulteriore offesa) costituito dal fine di profitto.

La seconda parte del comma primo dell'art. 518-bis c.p. incrimina - alternativamente ("o") - chiunque "si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini". Si tratta della distinta fattispecie di impossessamento illecito di beni culturali statali (cd. furto "archeologico" o "d'arte"). Presupposto dell'impossessamento illecito sanzionato è l'avvenuto ritrovamento dei beni culturali in seguito a ricerche date in concessione (art. 89 cod. beni cult.) o a scoperte fortuite (art. 90 cod. beni cult.). Il bene giuridico qui specificamente protetto è proprio l'appartenenza allo Stato dei beni culturali non conosciuti e ritrovati fortuitamente o dietro concessione, estendendosi con questa norma la tutela

repressiva non solo al patrimonio già acquisito, ma anche a quello in corso di acquisizione mediante la disciplina dei rinvenimenti, sia dietro ricerca, sia su scoperta fortuita. E' sufficiente un interesse culturale di grado semplice. In punto di elemento soggettivo, questa seconda fattispecie non include il fine di profitto (dolo generico).

Il furto di beni culturali è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927,00 a 1.500,00 euro.

Il comma secondo dell'art. 518-bis c.p. contempla circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale: la pena sale da quattro a dieci anni di reclusione e la multa da 927,00 a 2.000,00 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze del furto comune previste dall'art. 625, comma primo, c.p. oppure se il furto di beni culturali statali, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, "è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca".

Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali

l'art. 518-quater c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, punisce, al comma primo, con la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da 1.032,00 a 15.000,00 euro la ricettazione di beni culturali.

In punto di elemento materiale, la condotta tipica si profila particolarmente ampia, dato che già il semplice «acquistare» è da intendere nel contenuto semantico amplissimo indicante ogni attività negoziale il cui effetto giuridico consista nel fare entrare la cosa (culturale) nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente.

Come nella ricettazione comune, in punto di elemento soggettivo, ampio spazio assumerà il dolo eventuale, per la necessità di equiparare il dubbio alla consapevolezza della illegittima provenienza: e ciò perché la peculiarità dell'oggetto dell'acquisto, che è costituito da un bene culturale (di natura artistica, storica, archeologica o demoetnoantropologica) suscita un sospetto sulla legittimità sulla provenienza in qualsiasi persona di media levatura intellettuale.

Ai sensi del comma secondo, la pena è aumentata (fino ad un terzo) quando il fatto ricettativo riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina e di estorsione aggravata.

Ai sensi del comma terzo, la disposizione incriminatrice trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità (ipotesi, quest'ultima, peraltro irrealizzabile, visto che tutte le nuove incriminazioni sono procedibili d'ufficio, come pure quelle residue di natura contravvenzionali rimaste nel codice di settore).

Art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

L'art. 518-octies c.p. completa il quadro di tutela dei beni culturali nei confronti del riciclaggio e del reimpiego di cose d'arte di provenienza illecita, ove si punisce la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni chiunque "forma, in tutto o in parte, una

scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza”.

Nella nozione di scrittura privata la pregressa giurisprudenza, formatasi sotto l’art. 485 c.p., vi ha fatto rientrare non solo quegli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma altresì tutte le scritture formate dal privato che si riferiscono a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. Per la falsificazione di una scrittura privata definitivamente

formata, l’alterazione deve essere tale da modificare il significato originario dell’atto.

In punto di elemento soggettivo il dolo si atteggia a dolo generico esplicitato, consistente nella coscienza e volontà di far apparire lecita la provenienza del bene culturale attraverso la condotta falsificatoria.

Il successivo comma secondo punisce meno gravemente - con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi - chiunque “fa uso” della suddetta scrittura privata falsa “senza aver concorso nella sua formazione o alterazione”.

E’ configurabile il tentativo allorché la condotta si interrompa prima dell’uso del documento falso ma l’iter criminoso già compiuto dia la possibilità di ricavare la presenza di atti idonei diretti univocamente alla commissione del reato.

Art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali

La fattispecie dell’art. 518-sexies è posta a presidio della fase di “ripulitura” del bene culturale di provenienza illecita: è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da 6.000,00 a 30.000,00 euro il riciclaggio di beni culturali.

Criminologicamente la fattispecie speciale dell’art 518-sexies c.p. mira a colpire precipuamente quel settore della criminalità che investe su opere d’arte per riciclare il denaro “sporco”. *L’ubi consistam* del reato di riciclaggio (e di autoriciclaggio) di beni culturali risiede nel divieto di condotte decettive finalizzate a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto proprio perché solo ove i medesimi siano tracciabili si può impedire che l’economia sana venga infettata da proventi illeciti che ne distorcano le corrette dinamiche, inquinando il libero mercato e ledendo l’ordine economico con l’utilizzo di risorse delittuose.

Quanto all’elemento materiale, premesso che trattasi di reato (non di evento ma) di mera condotta (pericolosa), a forma libera, è perfezionato da qualunque comportamento idoneo ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto.

In tema di elemento soggettivo, è richiesta la consapevolezza dell’origine delittuosa del bene.

Ai sensi del comma secondo la pena è diminuita (fino ad un terzo) se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (ad es.: l’appropriazione indebita di beni culturali ex art. 518-ter c.p.; la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali ex art. 518-octies c.p.; le violazioni in materia di alienazioni di

beni

culturali ex art. 518-nonies c.p.).

Ai sensi del comma terzo, la norma incriminatrice si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Art. 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La norma punisce, al comma primo, con la reclusione da dieci a sedici anni la commissione di "fatti di devastazione o il saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura".

In tema di elemento materiale, attesa l'incompiuta significatività lessicale del termine "devastazione", si deve fare rinvio all'elaborazione giurisprudenziale in ordine alla fattispecie generale di cui all'art. 419, comma primo, c.p., secondo cui l'elemento oggettivo "consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza".

Quanto all'elemento soggettivo del reato, è rappresentato dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti di devastazione che superano la gravità ordinaria del delitto-base che lo costituisce (danneggiamento), involgendo oltre all'ordine pubblico pure il patrimonio culturale; non sono sanzionate le forme di danneggiamento dovute a colpa.

Circa le modalità di commissione del reato, il delitto non ha natura necessariamente plurisoggettiva, cosicché può essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effetto distruttivo su larga scala.

V.3. Applicabilità delle fattispecie di reato a Veneto Innovazione S.p.A.

L'esame del complesso delle attività della Società ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei delitti contro il patrimonio culturale.

A tale riguardo, l'Organo amministrativo di Veneto Innovazione S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del descritto risk assessment e il conseguente aggiornamento del Modello.